SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2016.

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Calabria. (Decreto n. 1/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di Azione Coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007–2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di Azione Coesione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3 prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale è stato comunicato alle Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre 2014, con i dati relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a sistema;

Visto l'art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Vista la nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2714 del 2 aprile 2015 alla Regione Calabria con la quale sono state individuate le risorse oggetto della riprogrammazione secondo le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123, della legge n. 190/2014;

Visto il proprio decreto n. 42/2015 del 4 novembre 2015 con il quale sono state assegnate, in favore delle linee di intervento del Programma del Piano di Azione Coesione della Regione Calabria risorse complessive pari ad € 931.883.707,92 al netto delle risorse riprogrammate per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123, della predetta legge n. 190/2014;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 25688 del 16 dicembre 2015 con la quale il predetto Ministero, nel formulare l'assenso alla rimodulazione degli interventi proposta dalla Regione Calabria, ha comunicato la corretta proporzione tra risorse destinate a politiche attive e quelle destinate a politiche passive dei suddetti interventi;

Vista la procedura scritta avviata con note del Presidente del Gruppo di Azione n. ALCT-DPS 11140 del 18 dicembre 2015 e successiva n. ALCT-DPS 771 del 20 gennaio 2016, attivata su proposta della Regione Calabria e conclusasi con esito positivo in data 26 gennaio 2016, con la quale i componenti del Gruppo di Azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC Calabria, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione della Regione che rimodula gli importi di alcune linee di intervento, inserendo nuovi interventi;

Vista la nota n. ALCT-DPS 1058 del 1° febbraio 2016 con la quale l'Agenzia per la coesione territoriale ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità della Regione Calabria a seguito della citata procedura scritta, specificando che la differenza tra l'importo delle risorse complessive già assegnate al PAC Calabria con il sopra menzionato decreto n. 42/2015 e quelle risultanti dalla presente riprogrammazione, pari ad € 17.134.612,19 è da attribuire alla parziale copertura della riprogrammazione delle risorse a titolarità della Regione Calabria prevista per l'annualità 2016 di cui alla citata nota dell'Agenzia per la coesione n. 2714 del 2 aprile 2015;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 12 febbraio 2016:

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione della Regione Calabria, già disposto con il proprio decreto n. 42/2015 richiamato in premessa, pari ad € 931.883.707,92, è rideterminato come segue:

l'importo di € 914.749.095,73 resta attribuito in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione della Regione Calabria come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

l'importo di € 17.134.612,19 è attribuito in favore delle finalità previste dall'art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 e versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della medesima legge n. 190/2014.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di Azione Coesione della Regione Calabria sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 42/2015 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2016

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 561

ALLEGATO

Regione Calabria - Rideterminazione Piano di Azione Coesione

Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
Pac Calabria	Misure Anticicliche	322.364.812,28
	Salvaguardia	447.874.964,69
	Nuove Azioni	144.509.318,76
	Totale	**914.749.095,73**

16A02592

DECRETO 17 febbraio 2016.

Rimodulazione del quadro finanziario del Piano di Azione Coesione della Regione Sardegna. (Decreto n. 2/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di Azione Coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di Azione Coesione;

Visto il proprio decreto n. 26/2015 del 5 agosto 2015 che ha rideterminato in euro 292.550.959,00 le risorse complessivamente assegnate in favore del Programma del Piano di Azione Coesione della Regione Sardegna secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della legge n. 190/2014;

Vista la procedura scritta avviata con nota del presidente del Gruppo di Azione n. ALCT-DPS 11393 del 29 dicembre 2015, conclusasi con esito positivo in data 5 gennaio 2016, con la quale i componenti del Gruppo di Azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC Sardegna, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione della regione che tiene conto della nuova dotazione finanziaria stabilita con il suddetto decreto n. 26/2015 e di una diversa articolazione finanziaria delle linee di intervento;

Vista la nota n. ALCT-DPS 265 del 13 gennaio 2016 con la quale il presidente del Gruppo di Azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario degli interventi PAC a titolarità della Regione Sardegna a seguito della citata procedura scritta;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 12 febbraio 2016;

Decreta:

1. Il quadro finanziario del Piano di Azione Coesione della Regione Sardegna viene rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di Azione Coesione della Regione Sardegna sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.
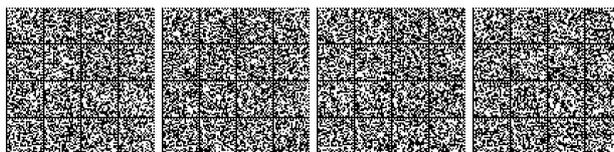
3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 26/2015 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2016

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 560

ALLEGATO

Piano di Azione Coesione della Regione Sardegna

Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
PAC Sardegna	Ferrovie	50.392.389,89
	Porti	11.000.000,00
	Grande Viabilità stradale	10.150.000,00
	Servizi di cura	20.400.325,47
	Istruzione	82.465.223,06
	Misure anticicliche	14.000.000,00
	Salvaguardia	103.643.020,52
	Assistenza tecnica	500.000,00
	Totale	292.550.958,94

16A02593

DECRETO 17 febbraio 2016.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Puglia FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 3/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 5726 del 20 novembre 2007 che adotta il Programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo Convergenza nella Regione Puglia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 96 dell'11 gennaio 2016 che, a seguito di difficoltà attuative, modifica, da ultimo, la suddetta decisione C(2007) 5726, rideterminando in complessivi euro 1.232.480.931,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico;

Considerato che, in relazione alla predetta riduzione della quota nazionale pubblica, occorre rideterminare in euro 446.774.338,00 la quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 65/2014;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 4/2008, n. 7/2008 e n. 28/2009 ammontante ad euro 137.498.655,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente le annualità 2013 (euro 67.678.409,00) e 2012 (euro 66.351.381,00) e in parte (per euro 3.468.865,00) l'annualità 2011 del Programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 12 febbraio 2016:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Puglia FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2016) 96 dell'11 gennaio 2016, la quota di cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento richiamato in premessa, è stabilita, per le annualità dal 2007 al 2013, complessivamente in euro 309.275.683,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Puglia, per le annualità dal 2007 al 2013 con il decreto direttoriale n. 65/2014 richiamato in premessa.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Puglia FESR, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad euro 446.774.338,00 come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Puglia provvede il citato Fondo di rotazione sulla base delle domande di pagamento inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Puglia alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato POR FESR 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2016

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 558

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del POR Puglia FESR 2007-2013

	Importi in euro
Annualità	L. 183/1987
2007	60.096.490,00
2008	61.298.420,00
2009	62.524.388,00
2010	63.774.876,00
2011	61.581.509,00
2012	–
2013	–
Totale	**309.275.683,00**
Prefinanziamento	137.498.655,00
Totale complessivo	**446.774.338,00**

16A02594

DECRETO 17 febbraio 2016.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Piemonte FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 4/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione nella Regione Piemonte;

Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 78 dell'11 gennaio 2016 che, a seguito di difficoltà attuative, modifica, da ultimo, la suddetta decisione C(2007) 3809, rideterminando in complessivi euro 604.951.046,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico;

Considerato che, in relazione alla predetta riduzione della quota nazionale pubblica, occorre rideterminare in euro 464.030.906,00 la quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con propri decreti n. 38/2008, n. 58/2008, n. 12/2010, n. 39/2010, n. 45/2011, n. 48/2012 e n. 63/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 21/2007, n. 8/2008 e n. 29/2009 ammontante ad euro 37.548.400,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe in parte l'annualità 2013 del Programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 12 febbraio 2016:

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Piemonte FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2016) 78 dell'11 gennaio 2016, la quota di cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento richiamato in premessa, è stabilita per le annualità dal 2007 al 2013 complessivamente in euro 426.482.506,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Piemonte FESR, per le annualità dal 2007 al 2013 con i decreti direttoriali richiamati in premessa.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Piemonte FESR, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad euro 464.030.906,00 come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Piemonte provvede il citato Fondo di rotazione sulla base delle domande di pagamento inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Piemonte alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FESR 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2016

L'Ispettore generale Capo
DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 465

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Piemonte FESR 2007-2013

	Importi in euro
Annualità	L. 183/1987
2007	62.897.471,00
2008	64.155.419,00
2009	65.438.527,00
2010	66.747.298,00
2011	68.082.245,00
2012	69.443.889,00
2013	29.717.657,00
Totale	426.482.506,00
Prefinanziamento	37.548.400,00
Totale complessivo	464.030.906,00

16A02595
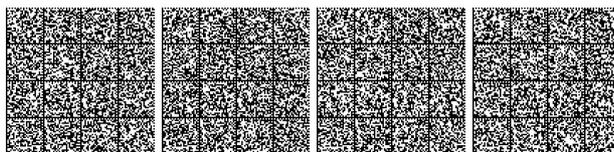
DECRETO 17 febbraio 2016.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 per il Programma Operativo della Provincia Autonoma di Bolzano FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 5/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33 che prevede la revisione dei programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento, nonché il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 5529 del 9 novembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013 ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione nella Provincia Autonoma di Bolzano, come modificata da ultimo con decisione C(2013) 8546 del 27 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96 concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché l'informativa al Cipe del 18 febbraio 2013 e dell'8 novembre 2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 8746 dell'8 dicembre 2015 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 5529 del 9 novembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 50.691.404,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo della Provincia Autonoma di Bolzano FSE 2007-2013;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo della Provincia Autonoma di Bolzano stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 40.553.123,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 2/2014;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tener conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 40/2007, n. 6/2008 e n. 27/2009, ammontante ad euro 5.962.526,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe in parte (per euro 5.962.526,00) l'annualità 2013 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 12 febbraio 2016;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo della Provincia Autonoma di Bolzano FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2015) 8746 dell'8 dicembre 2015, la quota del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento di cui in premessa è stabilita, per le annualità dal 2007 al 2013, complessivamente in euro 34.590.597,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione a carico del Fondo di rotazione annulla e sostituisce quella già disposta in favore del Programma Operativo della Provincia Autonoma di Bolzano, per le annualità dal 2007 al 2013, con il decreto direttoriale citato nelle premesse.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del Programma Ope-

rativo della Provincia Autonoma di Bolzano FSE, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad euro 40.553.123,00, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.
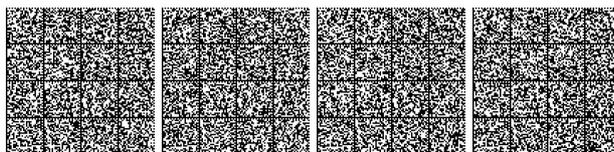
4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Provincia Autonoma di Bolzano provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Provincia Autonoma ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Provincia Autonoma effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Provincia Autonoma di Bolzano alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del PO FSE 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2016

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 466

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del Programma operativo P.A. Bolzano FSE 2007-2013.

Annualità	L. 183/1987
2007	6.536.760,00
2008	6.667.495,00
2009	6.800.846,00
2010	6.936.862,00
2011	5.677.573,00
2012	1.089.460,00
2013	881.601,00
Totale	34.590.597,00
Prefinanziamento	5.962.526,00
Totale complessivo	40.553.123,00

16A02596

DECRETO 17 febbraio 2016.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Interregionale (POI) Attrattori culturali, naturali e turismo FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 6/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le aministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione del programmi operativi cofinanziati da detti fondi, l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento e l'art. 93, relativo al disimpegno automatico, nonché il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la decisione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008 che adotta il Programma Operativo Interregionale (POI) Attrattori culturali, naturali, e turismo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo Convergenza 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9292 del 15 dicembre 2015 che, a seguito dell'applicazione del disimpegno automatico, di cui all'art. 93 del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006, modifica, da ultimo, la suddetta decisione C(2008) 5527, rideterminando in complessivi euro 163.203.274,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico;

Considerato che, in relazione alla predetta rideterminazione in euro 163.203.274,00 della quota nazionale pubblica, posta totalmente a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, occorre ridurre le assegnazioni già disposte a carico del medesimo Fondo per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 18/2014;

Considerato che a tal fine occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento disposto con propri decreti n. 44/2008, e n. 28/2009 ammontante ad euro 38.668.193,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe completamente l'annualità 2013 (euro 27.151.979,00), e in parte (per euro 11.516.214,00) l'annualità 2012 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 12 febbraio 2016;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Interregionale (POI) Attrattori culturali, naturali, e turismo FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2015) 9292 del 15 dicembre 2015, la quota di cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento, è stabilita per le annualità dal 2007 al 2013 complessivamente in euro 124.535.081,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POI Attrattori culturali, naturali, e turismo per le annualità dal 2007 al 2013 con il decreto direttoriale n. 18/2014 richiamato in premessa.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POI Attrattori culturali, naturali, e turismo FESR, per il periodo 2007-2013, è pari, complessivamente ad euro 163.203.274,00, come riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore dell'Amministrazione titolare del predetto Programma provvede il citato Fondo di rotazione sulla base delle richieste dalla stessa inviate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Amministrazione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. L'Amministrazione titolare del predetto programma alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del citato POI FESR 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2016

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 467

ALLEGATO

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POI Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007-2013

(Importi in euro)

Annualità	L. 183/1987
2007	0,00
2008	48.702.564,00
2009	24.397.294,00
2010	12.922.845,00
2011	23.409.005,00
2012	15.103.373,00
2013	0,00
Totale	124.535.081,00
Prefinanziamento	38.668.193,00
Totale complessivo	163.203.274,00

16A02597

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 marzo 2016.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2015.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di infla-

zione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 27 gennaio 2016, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato: anno 2015 scostamento in punti percentuali = - 0,4

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2015.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2016

Il Ministro: DELRIO

16A02588

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 febbraio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Orajob», in Gioia Tauro.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 2014 n. 370/2014 con il quale la società «Cooperativa Orajob», con sede in Gioia Tauro (RC), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Umberto Caputi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2015, n. 26/2015, con il quale l'avv. Jacopo Marzetti è stato nominato commissario liquidatore, in sostituzione del dott. Umberto Caputi, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2015, n. 396/2015, con il quale la dott.ssa Maria Angela Baldo è stata nominata commissario liquidatore, in sostituzione dell'avv. Jacopo Marzetti, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 22 settembre 2015 con la quale la dott.ssa Maria Angela Baldo ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Gagliardi, C.F. GGLMHL56S16I108J, nato a San Pietro in Amantea (CS) il 16 novembre 1956, domiciliato in Amantea (CS), viale Regina Margherita n. 149, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione della dott.ssa Maria Angela Baldo, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02612
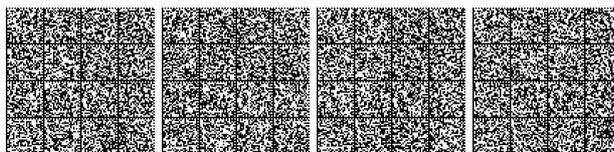
DECRETO 10 marzo 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio produttori latte del Veneto "CO.P.L.A.V." Società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in San Donà di Piave.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2015 con il quale la società cooperativa Consorzio Produttori Latte del Veneto «CO.P.L.A.V.» Società Cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione, con sede in San Donà Di Piave (VE), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Angelo Feltrin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 27 aprile 2015 con la quale è stato comunicato il decesso del predetto commissario liquidatore;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione del Commissario deceduto;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il rag. Stefano Russolo, nato a Oderzo (TV) il 07/10/1963 (codice fiscale RSSSFN63R07F999Z) e domiciliato in Treviso (TV), Viale G. Verdi n. 15 G, in sostituzione del rag. Angelo Feltrin, deceduto.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A02613

DECRETO 10 marzo 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sun & Moon società cooperativa in liquidazione», in Padova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. del 10 novembre 2009 n. 266/2009, con il quale la società cooperativa «Sun & Moon Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Padova (PD), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Roberto Ruggero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo e nonostante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dall'incarico di commissario liquidatore del 30 settembre 2015 n. 177047;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Roberto Ruggero ed alla sua sostituzione;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confcooperative;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Ruggero, già nominato commissario liquidatore della società «Sun & Moon Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Padova (PD), con decreto ministeriale del 10 novembre 2009 n. 266/2009, ai sensi dell'art. 37 l. fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa, il dott. Ernesto Maraia nato a Bussolengo (VR) il 17/03/1968 (c.f. MRARST68C17B296E) ed ivi domiciliato, in P.le Vittorio Veneto n. 93, in sostituzione del dott. Roberto Ruggero, revocato.
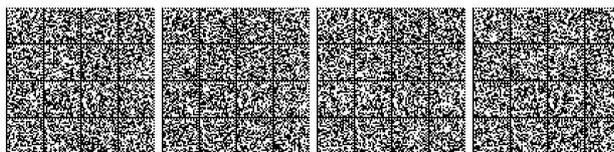
Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A02614

DECRETO 10 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Anchemia - Coop. sociale a r.l.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il verbale di revisione trasmesso dalla Lega nazionale cooperative e mutue concluso con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Anchemia - Coop. sociale a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 592.386,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 743.090,00 ed un patrimonio netto negativo di € 220.927,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Anchemia - Coop. sociale a r.l.», con sede in Venezia (VE) (codice fiscale 02875030278) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Morandin nato a Treviso il 28 gennaio 1955 (codice fiscale MRN FNC 55A 28L 407D), e domiciliato in Mestre (VE), Via Bembo 2/4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2016

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A02615

DECRETO 11 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Pluris Service società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
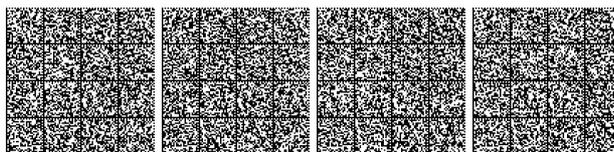
Visto il D.D. del 24 settembre 2014 n. 124/SAA/2014 con il quale la «Nuova Pluris Service Società cooperativa a r.l.» con sede in Roma è stata posta in scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art 2545-*septiesdecies* con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Fabio Franchellucci;

Vista la sentenza del 18 dicembre 2015 n. 1119/2015 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «Nuova Pluris Service Società cooperativa a r.l.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Pluris Service Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 10338681009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Franchellucci, nato a Roma il 3 gennaio 1975, (codice fiscale FRNFBA75A03H501B), e ivi domiciliato in via Collazia n. 2/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02616

DECRETO 16 marzo 2016.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa sociale Senex a r.l.», in Firenze e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-s*exiesdecies* c.c.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione, concluso in data 1° aprile 2015 e del successivo verbale di accertamento ispettivo concluso in data 10 luglio 2015 con la proposta di gestione commissariale dì cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., nei confronti della cooperativa Sociale Senex a r.l. con sede in Firenze, dalle quali sono emerse le seguenti irregolarità:

mancata modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto, non conformi all'art. 1, lettera *a)* della legge 8 novembre 1991, n. 381;

mancata modifica dell'art. 11 dello statuto che prevede la possibilità di esclusione del socio lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

mancata regolarizzazione dei soci che, ad oggi, non risultano aver instaurato alcun rapporto di lavoro con la cooperativa.

Vista la nota ministeriale n. 0244755 trasmessa a mezzo pec in data 18 novembre 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della citata comunicazione di avvio del procedimento, che è risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in ordine all'adozione del provvedimento proposto in data 24 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della soc. coop. «Cooperativa Sociale Senex a r.l.», con sede in Firenze, C.F. 04896160480, costituita in data 25.05.1998, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Giampaolo Carotti, nato a Firenze il 10 luglio 1966 (CRTGPL66L01D612B), ivi domiciliato, Piazza Pietro Leopoldo n. 7, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 16 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A02589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 396/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale STILNOX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
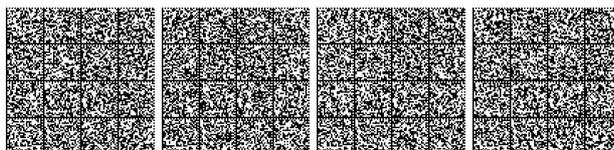
Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 044425027;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale STILNOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - AIC n. 044425027 (in base 10) 1BCRU3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale STILNOX è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02611

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 404/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions Spa è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PANTORC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions Spa ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043517046 e 043517059;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell'11 gennaio 2016;

Vista la deliberazione n. 7 in data 19 febbraio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 14 compresse gastroresistenti 20 mg blister - AIC n. 043517046 (in base 10) 19J13Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,07.

Confezione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - AIC n. 043517059 (in base 10) 19J143 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02617

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasminelle», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 403/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale YASMINELLE;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 044054017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMINELLE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 044054017 (in base 10) 1B0FJ1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale YASMINELLE è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02618

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Minias», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 402/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale MINIAS;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043996014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 10-12/02/2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MINIAS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 043996014 (in base 10) 19YNVG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MINIAS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02619

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 401/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale XANAX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. da 043986013 a 043986037;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 10-12/02/2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043986013 (in base 10) 19YC2X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043986025 (in base 10) 19YC39 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043986037 (in base 10) 19YC3P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XANAX è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02620

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Finasteride Aurobindo Pharma Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 400/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FINASTERIDE AUROBINDO PHARMA ITALIA;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042138014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Finasteride Aurobindo Pharma Italia nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 042138014 (in base 10) 185YDY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Finasteride Aurobindo Pharma Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02621

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Flogocyn», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 399/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmigea S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FLOGOCYN;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043059017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Flogocyn nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 043059017 (in base 10) 1921U9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Flogocyn è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02622

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vardenafil Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 398/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e

finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Zentiva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale VARDENAFIL ZENTIVA;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043258021, A.I.C. n. 043258045, A.I.C. n. 043258058, A.I.C. n. 043258084;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Vardenafil Zentiva nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043258021 (in base 10) 198455 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043258045 (in base 10) 19845X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043258058 (in base 10) 19846B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043258084 (in base 10) 198474 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Vardenafil Zentiva è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02623

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Desogestrel Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 397/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Zentiva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DESOGESTREL ZENTIVA;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043404019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Desogestrel Zentiva nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043404019 (in base 10) 19DLRM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Desogestrel Zentiva è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02624

DETERMINA 17 marzo 2016.

Rettifica della determina n. 34/2016 del 20 gennaio 2016, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Abasaglar», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 394/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina n. 34/2016 del 20 gennaio 2016 relativa al medicinale per uso umano «ABASAGLAR», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2016, serie generale n. 31;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto:

«Eli Lilly Nederland BV»,

leggasi:

«Eli Lilly Regional Operations GmbH».

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02626

DETERMINA 29 marzo 2016.

Autocertificazione dei requisiti minimi delle strutture sanitarie che eseguono sperimentazioni cliniche di fase I ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 della determina 19 giugno 2015. (Determina n. 451).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominata legge istitutiva, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, datato 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato il prof. Luca Pani in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante «Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007;

Visto, in particolare, l'art. 31, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, che prevede che con provvedimento del direttore generale dell'AIFA siano stabiliti i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimentazioni di Fase I;

Visto la determina AIFA 19 giugno 2015 inerente i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, che eseguono sperimentazioni di fase I di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e di cui all'art. 31, comma 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200;

Visto l'art. 3, comma 2, della summenzionata determina AIFA 19 giugno 2015, che prevede che il rappresentante legale della struttura comunichi all'AIFA almeno 90 giorni prima dell'avvio dell'attività del centro di Fase I, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della determina stessa;

Visto l'art. 3, comma 3, della summenzionata determina AIFA 19 giugno 2015, che prevede che con determina del direttore generale dell'AIFA siano definite le modalità per l'autocertificazione di cui all'art.3, comma 2 della determina stessa circa il possesso e il mantenimento dei requisiti prevista dalla determina;

Visto l'art. 4, comma 3, della summenzionata determina AIFA 19 giugno 2015, che prevede che con determina del direttore generale dell'AIFA siano definite le modalità per la trasmissione all'AIFA delle certificazioni rilasciate dalle Aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della determina stessa;

Visto l'art. 4, comma 4, della summenzionata determina AIFA 19 giugno 2015, che prevede che con determina del direttore generale dell'AIFA siano definite le modalità per la trasmissione all'AIFA delle certificazioni rilasciate dalle Aziende sanitarie locali;

Visto l'art. 4, comma 5, della summenzionata determina AIFA 19 giugno 2015, che specifica, ai fini del decreto ministeriale 19 marzo 1988 nonché in attuazione della medesima determinazione, quali strutture siano da considerarsi private;

Considerato necessario, in attuazione delle disposizioni dei summenzionati articoli della determina AIFA 19 giugno 2015, provvedere alla definizione dei moduli ai fini dell'autocertificazione dei requisiti minimi delle strutture che intendono eseguire sperimentazioni cliniche dei medicinali di Fase I e delle modalità di inoltro di tali moduli e delle certificazioni rilasciate da parte delle ASL, da pubblicare sul sito internet dell'AIFA e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato inoltre necessario, in attuazione delle disposizioni dell'art. 4, comma 5, della determina AIFA 19 giugno 2015, chiarire la natura e le caratteristiche delle strutture che possono svolgere le sperimentazioni di fase I;

Determina:

Art. 1.

Oggetto

1. L'autocertificazione dei requisiti delle strutture di cui all'art. 2, comma 1, della determina AIFA 19 giugno 2015 deve essere redatta conformemente all'allegato 1 alla presente determina, di cui costituisce parte integrante.

2. L'autocertificazione di cui al precedente comma 1 e le certificazioni rilasciate da parte delle ASL per le strutture private di cui all'art. 4, commi 3 e 4, della determina AIFA 19 giugno 2015, devono essere trasmesse per via telematica all'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali dell'AIFA.

3. L'invio telematico all'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali dell'AIFA di cui al precedente comma 2 decorre dalla pubblicazione sul sito internet dell'AIFA di specifica comunicazione al riguardo. Nelle more di tale pubblicazione ha valore il solo invio elettronico per posta certificata all'Ufficio attività ispettive GCP e di farmacovigilanza e all'Ufficio ricerca e sperimentazione dell'Agenzia italiana del farmaco all'indirizzo parimenti riportati nel medesimo allegato.

4. L'autocertificazione di cui al comma 1 e le certificazioni rilasciate da parte della ASL per le strutture private di cui all'art. 4, commi 3 e 4 della determina AIFA 19 giugno 2015, devono essere inviate, entrambe se del caso, dal responsabile legale della struttura, almeno 90 giorni prima dell'avvio dell'attività delle strutture di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della determina AIFA del 19 giugno 2015.

Art. 2.

Disciplina transitoria

1. Le sperimentazioni cliniche di Fase I su volontari sani e su pazienti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della determina AIFA 19 giugno 2015 in corso o già autorizzate o la cui domanda è stata presentata in forma valida al Comitato etico competente e all'AIFA prima dell'entrata in vigore della suddetta determina, possono essere rispettivamente concluse o avviate anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 2 della determina AIFA 19 giugno 2015.

Art. 3.

Definizione della natura e delle caratteristiche delle strutture per la sperimentazione di Fase I

1. L'art. 4, comma 5, di cui alla determina AIFA 19 giugno 2015 nella parte in cui prevede che «Ai fini della presente determinazione e del decreto ministeriale 19 marzo 1998, le strutture con carattere misto pubblico/privato, nonché le strutture per le quali non sia inequivocabile la caratteristica di struttura pubblica, quali fondazioni, società od altro, e che non siano state riconosciute da decreto ministeriale equiparate a strutture pubbliche, sono da considerare strutture private», deve essere inteso nel senso di seguito indicato.

1.1. Sono considerate strutture private le «strutture con carattere misto pubblico/privato», ove non riconosciute da decreto ministeriale che le equipari a strutture pubbliche.

1.2. Sono considerate altresì strutture private le «strutture per le quali non sia inequivocabile la caratteristica di struttura pubblica, quali fondazioni, società od altro», ove non riconosciute da decreto ministeriale che le equipari a strutture pubbliche, per le quali le modalità di costituzione, di gestione, di finanziamento ed il fine perseguito ne escludano la natura esclusivamente pubblica.

Art. 4.

Laboratori per le sperimentazioni di fase I

1. I requisiti di cui all'Appendice 2 della determina 19 giugno 2015 sono da considerarsi applicabili ai laboratori che eseguono analisi direttamente connesse con gli obiettivi primari e secondari degli studi di fase I. Tali laboratori devono possedere i requisiti di cui alla determina AIFA 19 giugno 2015, appendice 2 che devono essere autocertificati utilizzando il modulo allegato alla presente determina.

I laboratori privati devono essere altresì certificati dalla ASL competente per territorio, ai sensi dall'art. 4 della Determina 19 giugno 2015.

Art. 5.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente determina viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'AIFA (www.agenziafarmaco.it) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Il presente modulo deve essere inviato per posta email certificata all'Ufficio Attività Ispettive GCP e di Farmacovigilanza (ispettorato-gcp@aifa.mailcert.it) ed all'Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica dell'AIFA (rsc@aifa.mailcert.it).

La presente comunicazione deve essere trasmessa:

- **almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'attività del centro/unità/laboratorio di Fase I in conformità ai requisiti della Determina AIFA 19 giugno 2015.**
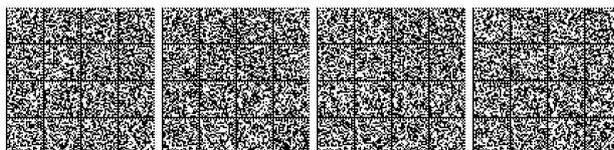
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Strutture di Fase I

N.B. Inserire le informazioni ove applicabili, diversamente riportare la sigla NA (non applicabile)

☐ **Centro clinico**

☐ **Laboratorio di analisi**

in ottemperanza all'art. 3, commi 2 e 3, della Determina del Direttore Generale dell'AIFA del 19 giugno 2015 (GU n. 158 del 10-07-2015) inerente i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, che eseguono sperimentazioni di fase I di cui all'articolo 11 del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 200.

☐ **Prima autocertificazione**

☐ **Modifica dei requisiti già autocertificati in data ………….**

☐ **Rinnovo della certificazione rilasciata da parte della ASL (ogni 3 anni)**

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a ……………………..il………………………..

residente a …………………………………………….........prov. (……) ....in

via………………………………………………………………… n. …………...CAP…………………………………………………………

telefono fisso ....telefono mobile ....fax.....................................

indirizzo e.mail ....

con l'attuale qualifica di ……………………………………………………………………………………………….......................

e in qualità di **rappresentante legale** della struttura sanitaria di FASE I di seguito descritta (si fa riferimento all'art. 1, comma 1, lettera b) della Determina AIFA n. 809/2015):

Denominazione della Struttura di FASE I (precisare per esteso):

....

....

operante nel (inserire se appropriato il riferimento dell'ospedale, IRCCS, etc dove la struttura è collocata) ………

sita in Italia (indirizzo completo): ....

con sede legale in Italia (indirizzo completo): ....

……

telefono fisso ....fax ....

indirizzo e.mail ....

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Forma giuridica, sulla base del proprio atto istitutivo, della Struttura di FASE I:

☐ Struttura pubblica o ad essa equiparata con esplicita menzione normativa

☐ IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) pubblico/privato

☐ Struttura privata o a carattere misto pubblico/privato

La Struttura di FASE I intende svolgere studi clinici di FASE I su:

☐ Pazienti

☐ Volontari sani

La struttura di FASE I (centro clinico) è localizzata (in conformità alla Determina AIFA n. 809/2015):

☐ all'interno di unità dedicate alle sperimentazioni di fase I sui pazienti delle strutture elencate nell'art. 2, comma 2, lettera a)

- [ ] in un reparto clinico per pazienti non dedicato alla Fase I delle strutture elencate nell'art. 2, comma 2, lettera b).
- [ ] all'interno delle strutture elencate nell'art. 2, comma 3, per la conduzione di sperimentazioni di fase 1 sui volontari sani;

La struttura di FASE I (laboratorio):

- [ ] è localizzata all'interno dell'unità/centro clinico di Fase I
- [ ] è localizzata esternamente all'unità/centro clinico di Fase I ma è all'interno della struttura sanitaria ove tale unità/centro clinico opera
- [ ] si tratta di struttura autonoma e indipendente dalla struttura sanitaria ove opera l'unità/centro clinico di Fase I

La struttura di FASE I conduce sperimentazioni no profit:

- [ ] **Si**
- [ ] **No**

La struttura di FASE I è dotata di un Clinical Trial Quality Team:

- [ ] **Si**
- [ ] **No**

DICHIARA

che la suddetta struttura di FASE I è in possesso dei sotto elencati requisiti richiesti dalla Determina AIFA n. 809/2015 dalla data ……………………………………

1. REQUISITI DELLE UNITA' CLINICHE PER LE SPERIMENTAZIONI DI FASE I SU PAZIENTI E/O VOLONTARI SANI

- [ ] Requisiti di carattere generale - Appendice 1 (lettera A) Determina AIFA 19 giugno 2015
- [ ] Requisiti specifici per garantire interventi di emergenza avanzati - Appendice 1 (lettera B) Determina AIFA 19 giugno 2015
- [ ] Requisiti di qualità - Appendice 1 (lettera C) Determina AIFA 19 giugno 2015

Indicare eventuali informazioni aggiuntive

………

………

2. REQUISITI DEI LABORATORI PER LE SPERIMENTAZIONI DI FASE I

☐ Requisiti di carattere generale - Appendice 2 (lettera A) Determina AIFA 19 giugno 2015

☐ Requisiti di qualità - Appendice 2 (lettera B) Determina AIFA 19 giugno 2015

Indicare eventuali informazioni aggiuntive

………

………

3. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD

☐ La struttura è dotata delle procedure, fra quelle elencate nell'Appendice 3, relative alle attività che effettivamente compie.

4. RICONOSCIMENTO IDONEITA' RILASCIATO DALLA ASL DI COMPETENZA ALLE STRUTTURE PRIVATE CHE INTENDONO CONDURRE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DI FASE I (compresi i laboratori):

☐ Certificato di conformità alle norme vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza per le attività che vengono compiute (allegato A al presente modulo);

☐ Certificato di possesso dei requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al DPR 14 gennaio 1997, applicabili alla struttura di Fase I (allegato B al presente modulo).

Il sottoscritto, inoltre,

DICHIARA

di essere a conoscenza degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 5, della Determina AIFA n. 809/2015 relativamente alla comunicazione del venir meno dei requisiti minimi certificati e di
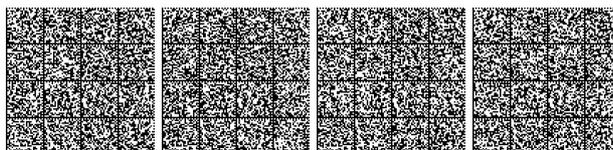
eventuali deviazioni critiche alle GCP e di essere consapevole che i suddetti requisiti potranno essere oggetto di verifica da parte dell'AIFA ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del D.Lvo 200/2007, nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211 e di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

Si allega la fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità (allegato C al presente modulo).

Luogo e data ___________________

Il dichiarante

____

(firma leggibile per esteso)

Allegati:

A: certificato ASL di conformità alle norme vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza

B: certificato ASL di possesso dei requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie

C: fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento

16A02707

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERA 16 febbraio 2016.

Approvazione del regolamento interno. (Delibera n. 5649).

IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Visti gli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, l'art. 62, comma 3, lettera *d)*;

(*Omissis*).

Delibera
di approvare il seguente testo:

Capo I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

Sede e durata del Consiglio

1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma e può tenere adunanze anche nella sede di uno degli uffici giudiziari militari.

2. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

Art. 2.

Insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente ed ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

2. Nella prima seduta, il Consiglio:

a) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sugli eventuali reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali;

b) verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, provvede a darne comunicazione ai Presidenti stessi, adottando i provvedimenti interni di competenza.

Art. 3.

Presidente

1. Il Presidente promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e regola le funzioni della Segreteria.

Art. 4.

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.

2. Nel caso in cui, durante una seduta del Consiglio che si svolge in assenza del Presidente, il Vicepresidente se ne allontana temporaneamente e ritiene che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del Vicepresidente, dal Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

3. Nello stesso modo si procede in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, se, dopo la convocazione della seduta, ne è pervenuta comunicazione alla Segreteria del Consiglio da parte degli stessi.

Art. 5.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori ed alle deliberazioni del Consiglio stesso in posizione di parità.

2. Nelle manifestazioni ufficiali al Presidente seguono il Vicepresidente, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e gli altri componenti in ordine di anzianità di ruolo.

3. La medesima regola si segue per le elencazioni dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale debba osservarsi un ordine di precedenza.

4. Il Consiglio può deliberare che nella determinazione dell'impegno di lavoro giudiziario dei magistrati militari addetti all'Ufficio di Segreteria si tenga conto, da parte dei capi degli uffici nei quali gli stessi prestano servizio, dell'impegno primario derivante dalla partecipazione ai lavori del Consiglio.

5. Se, dopo la verifica di cui all'art. 2, uno dei componenti del Consiglio cessi dal suo incarico per qualsiasi causa, o si verifica una delle ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 60, comma 1, lettera *d)* e 68 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio procede alla relativa sostituzione.

Capo II

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Art. 6.

Nomina dei componenti dell'Ufficio di Segreteria

1. Il magistrato dirigente e il magistrato addetto all'Ufficio di Segreteria sono nominati dal Consiglio, con voto palese, entro il novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio stesso. La scelta è, rispettivamente, indirizzata verso i nominativi di magistrati che hanno, preferibilmente, conseguito la terza e la prima valutazione di professionalità, che non ricoprano incarichi direttivi di uffici giudiziari militari e che, a seguito di specifico interpello, hanno fatto conoscere, prima dell'adozione della deliberazione, di essere disponibili all'incarico.

2. Sono nominati i magistrati delle due categorie che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Presidente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati ed ai titolari degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio.

3. I magistrati nominati vengono immediatamente convocati alla prima riunione del Consiglio o a quella appositamente fissata a tale scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento.

4. In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti dell'Ufficio di Segreteria, che rende impossibile lo svolgimento dei compiti previsti per un apprezzabile periodo di tempo, ed in ogni altro caso in cui i magistrati predetti non possono proseguire nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente alla loro sostituzione con le modalità di cui al primo comma, inserendo la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile, ovvero fissando apposita riunione.

5. I componenti dell'Ufficio di Segreteria restano in carica sino alla nomina dei nuovi Segretari, salvo che non siano revocati dal Consiglio, ovvero che non presentino dimissioni, accettate dal Consiglio.

Art. 7.

Ufficio di Segreteria

1. Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente regola le funzioni dell'Ufficio di Segreteria.

2. Rientra tra i compiti dell'Ufficio di Segreteria:

a) assistere il Presidente e il Vicepresidente nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;

b) curare che per gli affari da trattare sia acquisita la necessaria documentazione, da tenere a disposizione dei componenti del Consiglio presso la Segreteria e da consegnare a ciascun componente del Consiglio che ne fa richiesta;

c) provvedere alla sistematica raccolta e tenuta delle pubblicazioni nelle varie materie di interesse del Consiglio e curare che le stesse siano poste a disposizione dei componenti del Consiglio a loro richiesta, nonché provvedere all'acquisizione degli atti o pubblicazioni ritenuti necessari dal Consiglio, dalle Commissioni o dai rispettivi componenti;

d) fornire ai magistrati militari, principalmente mediante l'uso di sistemi telematici, le notizie non riservate relative alle attività del Consiglio ed alle pratiche che li riguardano.

Art. 8.

Compiti del magistrato militare dirigente della Segreteria

1. Il magistrato militare dirigente della Segreteria, individuato nel più anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:

a) assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali; provvede alla conservazione degli atti e cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato;

c) coordina e dirige l'attività del personale dell'Ufficio di Segreteria e sovraintende al personale addetto al Consiglio, assicurando il buon andamento dei servizi;

d) adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare addetto all'Ufficio di Segreteria.

Art. 9.

Compiti del magistrato militare addetto alla Segreteria

1. Il magistrato militare addetto alla Segreteria, individuato nel meno anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura l'organizzazione delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni a mezzo del personale addetto della Segreteria, provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario ed alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio e delle Commissioni;

b) cura, su richiesta dei componenti del Consiglio, l'acquisizione di ogni documentazione ritenuta necessaria per i lavori;

c) adempie ad ogni altro compito previsto dal regolamento o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare dirigente dell'Ufficio di Segreteria.

Capo III

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 10.

Compiti di assistenza alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni dei magistrati militari addetti alla Segreteria

1. I magistrati militari addetti alla Segreteria hanno altresì il compito di:

a) assistere, se richiesti, alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni e redigere il relativo verbale;

b) assistere, se richiesti, il Presidente durante le adunanze del Consiglio, provvedendo a dare lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio.

Art. 11.

Atti del Consiglio

1. Il Consiglio delibera i provvedimenti di cui agli articoli 61, comma 1; 62, commi 1 e 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*; 63, 64 e 65 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e su quanto altro di propria competenza, con votazione a maggioranza sulle proposte della Commissione, permanente o speciale, competente per materia o del relatore all'uopo nominato.

2. Delibera altresì su eventuali richieste del Parlamento in tema di funzionamento della giustizia amministrata dagli organi giudiziari militari e sull'invio a tal fine di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli sono indirizzati, nonché sulle nomine delle Commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.

3. Il Consiglio può disporre indagini conoscitive in ordine all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici giudiziari militari, sia acquisendo documentazione ed elementi di valutazione dai magistrati militari addetti agli uffici interessati o che sugli stessi esercitano la sorveglianza, sia procedendo all'indagine direttamente presso l'ufficio o gli uffici stessi a mezzo di uno o più componenti del Consiglio a tal fine nominati. Questi ultimi possono acquisire utili elementi di valutazione anche dal personale di cancelleria, di Segreteria ed amministrativo.

Art. 12.

Risoluzioni

1. Il Consiglio può adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente può formulare richiesta al Presidente, che l'assegna alla Commissione competente.

2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, sono pubblicate sul Portale della Giustizia militare. Ad esse le Commissioni ed il Consiglio si attengono, nell'esercizio delle loro attribuzioni, finché non sono state modificate con successiva risoluzione.

3. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente del Consiglio in conformità a tali risoluzioni.

Art. 13.

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando, sulle esigenze di pubblicità, prevalgano ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, le sedute non sono pubbliche. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta delle singole Commissioni o di un componente del Consiglio. La delibera è adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.

3. L'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione e della trasmissione radiofonica.

4. Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni del Consiglio.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle sedute delle Commissioni che si svolgono sempre in forma non pubblica.

Art. 14.

Rilascio di copia e visione degli atti

1. La competenza al rilascio di copia o di autorizzazione alla visione degli atti è sempre attribuita al Presidente, sentita la Commissione competente. I casi e le modalità di accesso sono disciplinati dai commi seguenti.

2. Chiunque ha diritto di prendere visione ovvero di ottenere copia dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.

3. Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso:

a) i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

b) i documenti che riguardino la tutela dell'ordine pubblico, l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

c) i documenti che riguardino la sicurezza personale dei magistrati;

d) i documenti che riguardino la sfera sanitaria delle persone;

e) i documenti concernenti la sfera privata delle persone;

f) i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari o concernenti l'istruzione dei ricorsi amministrativi, fatta eccezione per la fase pubblica dei procedimenti;

g) i documenti attinenti alla dispensa dal servizio.

4. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta consiliare sono autorizzati, a richiesta di tutti i soggetti privati e pubblici, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.

5. È comunque garantito ai richiedenti l'accesso ed il rilascio di copia dei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per tutelare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la sfera sessuale.

6. La prevalenza dell'accesso sul diritto alla riservatezza deve essere verificata in concreto rispetto alle effettive esigenze di difesa prospettate dal richiedente l'accesso.

7. La visione o il rilascio di copie dei verbali e delle deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 15, non sono consentiti nei casi in cui la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato.
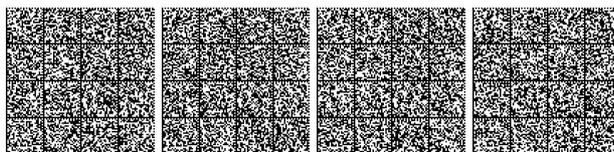
8. Per i procedimenti non ancora definiti la visione e il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel medesimo procedimento, possono essere autorizzati solo nei casi in cui la visione e la copia di tali atti siano strettamente necessari al richiedente per far valere, in via diretta ed immediata, un proprio diritto o interesse in giudizio.

9. In tutti i casi di diniego, anche parziale, all'accesso, il relativo provvedimento deve essere specificamente motivato. Contro il provvedimento di diniego, è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

10. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente esclusivamente in forma telematica mediante invio su casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente.

Art. 15.

Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità nonché su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali sia stata deliberata la secretazione, nei limiti in cui essa è stata disposta. In nessun caso sono coperti dal segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.

2. Le Commissioni, se esistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 14, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la secretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per gli stessi motivi, il Presidente, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, all'atto dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, può disporne la secretazione provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito.

3. La secretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla deliberazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità delle sedute consiliari o di mantenere la secretazione di singoli atti o documenti.

4. I magistrati della Segreteria nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.

5. I magistrati della Segreteria nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni nonché sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica.

Art. 16.

Il Portale della Giustizia militare

1. Il Consiglio pubblica in formato elettronico sul Portale della Giustizia militare, a cura della Segreteria, i seguenti atti:

a) i concorsi per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari militari;

b) le deliberazioni e le risoluzioni del Consiglio, ad esclusione di quelle per le quali è stata esclusa la pubblicità;

c) ogni altro atto cui il Consiglio ritiene di dare pubblicità.

2. Il Consiglio delibera in ordine alla forma, alla struttura, alla periodicità, ai destinatari e alle modalità di pubblicazione telematica dei predetti atti o documenti sul Portale della Giustizia militare.

Art. 17.

Direttive alle Commissioni

1. Il Consiglio può deferire alle Commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando proprie direttive.

Art. 18.

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la Commissione competente, previa apposita deliberazione, indica al Ministro della Difesa l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede al concerto.

2. All'esito riferisce al Consiglio che delibera.

3. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.

Art. 19.

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

1. La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti. Propone conseguentemente al Consiglio di disporre la pubblicazione dei relativi concorsi sul Portale della Giustizia militare.

2. Per esigenze di servizio di particolare urgenza, la Commissione può proporre al Consiglio di provvedere alla pubblicazione anche mediante comunicazione via telefax o posta elettronica ai capi degli uffici, richiedendo agli stessi di provvedere a darne comunicazione ai magistrati dell'ufficio personalmente, ovvero presso il recapito dai medesimi indicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dando conferma al Consiglio, anche via telefax o posta elettronica della avvenuta comunicazione.

3. Il bando di concorso dispone che i magistrati militari interessati a partecipare ai concorsi devono consegnare le domande di partecipazione al concorso al capo dell'ufficio entro la data fissata dal bando stesso e che i capi degli

uffici devono provvedere all'inoltro immediato delle domande al Consiglio, preannunciando mediante telefax o posta elettronica l'avvenuta trasmissione ed indicando i nominativi dei magistrati che hanno presentato la domanda, ovvero dando comunicazione negativa.

4. La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio e formula la conseguente proposta.

5. Quando debbono essere assegnati più posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative, per la motivazione delle quali il Presidente, su richiesta del proponente, può rinviare la discussione.

6. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.

7. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può deliberare, altresì, di segnalare al Ministro della Difesa, per gli adempimenti di competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 20.

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

1. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 21.

Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dagli articoli 35 e 42.

2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiede un componente; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in Commissione, di un componente, o, in Consiglio, di due componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppone anche un solo componente, decide il Consiglio.

5. È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 22.

Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena è presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Terminata la discussione, si procede alle votazioni, iniziando dalle proposte di assunzioni istruttorie e passando poi a quelle di definizione del merito.

2. Per le deliberazioni è posta in votazione la proposta della Commissione. Se essa è respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la Commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la Commissione ha presentato più proposte alternative o si è limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi è nessuna osservazione, la proposta della Commissione si intende approvata.

Art. 23.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

1. Se da rapporti o esposti risultano fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare o essi emergono nel corso di un'istruttoria, il Consiglio ne informa immediatamente i titolari dell'azione disciplinare.

2. La comunicazione non implica nessuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità che possono eventualmente risultare.

Art. 24.

Incontri e seminari di studi. Tirocinio dei magistrati militari di prima nomina

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione per il regolamento e la riforma giudiziaria, organizza incontri e seminari di studio al fine di favorire l'aggiornamento professionale dei magistrati militari.

2. Il Consiglio provvede ad organizzare e dirigere il tirocinio dei magistrati militari di prima nomina.

Art. 24 - *bis*

Comitato per le pari opportunità nella magistratura militare

1. È istituito il Comitato per le pari opportunità nella magistratura militare con il compito di formulare, alle competenti Commissioni, pareri e proposte finalizzati alla
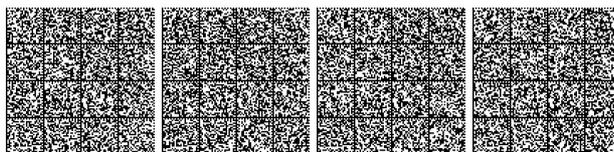
rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati militari oltre che alla promozione di azioni positive.

2. Il Comitato è così composto: un componente del C.M.M., che lo presiede, nominato dal Consiglio; due magistrati militari, preferibilmente un uomo e una donna, designati dal Presidente dell'A.M.M.I. (Associazione Magistrati Militari d'Italia).

3. Il Comitato è disciplinato da proprio regolamento approvato con delibera del Consiglio su proposta della competente Commissione.

Capo IV
COMMISSIONI

Art. 25.
Costituzione delle Commissioni.

1. Non appena insediato, il Consiglio nomina:

a) la Commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;

b) la Commissione per gli Uffici direttivi;

c) la Commissione per gli affari generali;

d) la Commissione per il bilancio e la programmazione economica.

Le Commissioni sono costituite da tre componenti, di cui due consiglieri eletti.

2. La Commissione per gli uffici direttivi è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare.

Art. 26.
Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia. La Commissione interpreta il regolamento, quando ne è richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento che sono presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Presidente, che ne informa il Consiglio.

2. La Commissione ha altresì le seguenti attribuzioni:

a) proposte in tema di interventi amministrativi o normativi sia sull'ordinamento giudiziario militare sia sulle altre questioni inerenti l'andamento della giustizia, nonché relativamente a questioni giudiziarie di particolare interesse;

b) questioni di carattere generale sulla situazione dei magistrati e sulla composizione degli uffici;

c) raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul lavoro degli uffici giudiziari; valutazione delle esigenze degli uffici e relative proposte.

Art. 27.
Commissione per gli uffici direttivi

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli uffici direttivi. Tale Commissione oltre le competenze stabilite dalla legge ha altresì competenza in materia di tramutamenti, assegnazioni, conferimenti di funzioni, applicazioni di magistrati, disciplina del tirocinio dei magistrati militari di prima nomina, formazione delle tabelle e criteri di organizzazione degli uffici giudiziari militari.

Art. 28.
Commissione per gli affari generali

1. Il Presidente nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli affari generali, che ha competenza in materia di:

a) questioni di stato dei magistrati militari;

b) assunzioni nella magistratura militare;

c) eliminazione ed inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

d) autorizzazione per gli incarichi extra-giudiziari;

e) ricorsi e reclami;

f) ogni altra materia che non è di competenza delle altre Commissioni.

Art. 29.
Commissione per il bilancio e la programmazione economica

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il bilancio e la programmazione economica.

2. La Commissione ha competenza in materia di:

a) programmazione finanziaria ed impiego delle risorse sui capitoli riguardanti il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento delle sue attività istituzionali;

b) attività economico-finanziarie riguardanti il funzionamento degli uffici giudiziari militari e le spese di giustizia.

Art. 30.
Durata delle commissioni

1. Le Commissioni hanno la durata del Consiglio che le ha nominate.

Art. 31.
Commissioni speciali

1. Il Presidente può, altresì, istituire Commissioni speciali per compiti determinati, nominandone il Presidente e i componenti scelti fra i membri del Consiglio e definendone gli incarichi.
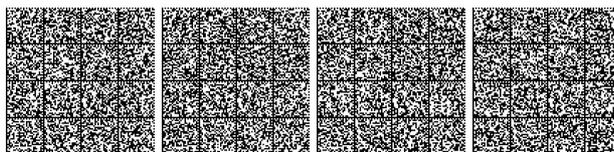
Art. 32.

Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

1. Il Presidente riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio e sentiti, se ritiene, gli altri componenti del Consiglio, li trasmette alla Commissione competente o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte.

2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Presidente, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una Commissione, questa provvede direttamente all'archiviazione.

3. Delle attività di cui ai commi precedenti, a cura del magistrato Segretario, è redatto verbale contenente l'elenco degli atti esaminati e le determinazioni per ciascuno adottate.

4. La visione e il rilascio di copia del verbale di cui al comma 3 sono autorizzati dal Presidente, sentiti i componenti del Consiglio, limitatamente agli atti ed alle determinazioni concernenti la persona del richiedente.

5. Il Presidente di ogni Commissione se non ritiene di riferire egli stesso, assegna ogni pratica a un relatore tra i componenti la Commissione.

6. Circa le richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio, il Presidente della Commissione propone alla Commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o all'autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano già stati informati. Se si tratta di questione di competenza di altra Commissione, il Presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra Commissione solleva questione di competenza, decide il Presidente del Consiglio.

7. Se due o più pratiche assegnate a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non siano state rimesse alle Commissioni congiunte a norma del primo comma, le Commissioni che ne sono investite possono chiedere al Presidente di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente che precede nel ruolo di anzianità.

Art. 33.

Formazione e tenuta dei dossier

1. La Segreteria forma e cura la tenuta di un dossier informatizzato per ogni pratica esaminata dagli organi consiliari.

2. Nel dossier sono inseriti tutti i documenti relativi alla pratica in trattazione e sono annotati:

a) il nome del relatore;

b) le date delle sedute nelle quali la pratica è presa in esame;

c) gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati;

d) le decisioni adottate;

e) le deliberazioni conclusive.

Art. 34.

Ordine del giorno delle Commissioni

1. La Segreteria, nella settimana precedente la riunione della Commissione, ne forma l'ordine del giorno, nel quale, secondo le disposizioni del Presidente della Commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche assegnate ai sensi dell'art. 32.

2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno è comunicato, unitamente alla data e all'ora fissate dal Presidente, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

3. Ove ne ravvisi l'urgenza, il Presidente della Commissione può disporre la trattazione di una pratica assegnata alla Commissione ma non ancora inserita all'ordine del giorno. Se però un componente ne fa richiesta la deliberazione è rinviata alla prima seduta successiva.

4. Indipendentemente dalla normale procedura di convocazione, la Commissione al termine di ogni seduta può deliberare, a maggioranza, la data e l'ordine del giorno della sua successiva convocazione, fermo restando, per la Segreteria, il compito di darne comunicazione ai componenti della Commissione eventualmente assenti ed agli altri componenti del Consiglio.

Art. 35.

Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza di due componenti. Il Presidente o il Vicepresidente possono nominare un supplente per ciascuna Commissione, quando uno dei componenti è temporaneamente impedito.

2. Il Presidente della Commissione, o in sua assenza, il Vicepresidente, convoca le sedute. Le sedute sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Presidente del Consiglio.

Art. 36.

Ordine dell'esame delle pratiche

1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi sono obiezioni, si può derogare a tale ordine.

2. Il Presidente della Commissione o il relatore da lui designato riferisce sulle questioni concernenti la pratica in esame.

3. Ogni componente della Commissione può chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa viene in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata.

4. Il Consiglio, se ritiene l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

Art. 37.

Verbale delle sedute

1. Delle sedute delle Commissioni è redatto verbale, contenente l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni, le opinioni espresse dai componenti che ne fanno richiesta.

2. Il verbale è approvato dalla Commissione, previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte, ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 38.

Esame degli atti

1. Ciascun componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi ad ogni pratica che vi sia iscritta, nonché di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del Presidente, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare.

Art. 39.

Partecipazione alle sedute delle Commissioni

1. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.

Art. 40.

Incombenti istruttori

1. Quando una Commissione lo ritiene necessario per istruire una pratica che le è stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti al Presidente o al Procuratore generale presso la corte militare di appello, al Presidente del tribunale militare di sorveglianza, al Presidente del tribunale militare o al Procuratore militare della Repubblica e al magistrato militare interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

2. Se la Commissione ritiene necessario convocare, per essere sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari militari sopraindicati, il magistrato militare interessato o altri magistrati militari, o inviare sul posto uno o più dei suoi componenti per indagini, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio della Magistratura Militare che, se non ritiene di disporre in conformità, sottopone la questione al Consiglio.

Art. 41.

Deliberazioni delle Commissioni

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione, sentito il relatore, delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio. Il Presidente del Consiglio dispone l'inserzione delle pratiche esitate dalla Commissione all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, fermo restando quanto disposto dagli articoli 43 e 44.

2. Il relatore informa sinteticamente il Consiglio dei punti di vista espressi durante la discussione in Commissione, della proposta di maggioranza, delle eventuali posizioni di minoranza e delle votazioni effettuate.

3. La proposta è approvata dalla Commissione in forma scritta ed è trasmessa al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui è iscritta.

Capo IV-BIS

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 41 - *bis*

Nomina del Collegio dei revisori dei conti

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il Consiglio della magistratura militare, per i fini e nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate dal Consiglio con apposita deliberazione, affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei conti, in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Collegio nella sua composizione dura in carica quattro anni che decorrono dalla data del suo insediamento.

3. Il Collegio disciplina il proprio funzionamento attraverso l'approvazione di un regolamento interno.

4. Il pagamento dei compensi dei componenti del Collegio dei revisori, ripartiti secondo le determinazioni del medesimo Collegio, viene effettuato sulla base dello stanziamento annuale di bilancio del Ministero della Difesa sul cap. 1164/2, previa conforme deliberazione del Consiglio, a cura del competente Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) mediante mandati diretti ad impegno contemporaneo.

Capo V

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 42.

Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, di cui uno elettivo.

2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 21. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche quest'ultimo non può essere presente, dal Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio la questione viene rimessa alla Commissione per il regolamento e la riforma, che riferisce al Consiglio.

4. Delle sedute è redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che sono state disattese e le votazioni.

5. Dell'avvenuto deposito del verbale il Segretario dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva al deposito ed a richiesta viene rilasciata contestualmente copia della bozza; se entro il termine di giorni quindici non sono presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.

6. In caso di urgenza il Consiglio può disporre che la Segreteria, senza attendere l'approvazione del verbale, dia immediata esecuzione alle deliberazioni adottate; in tal caso l'approvazione del verbale può essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.

Art. 43.

Formazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dalla Segreteria secondo le disposizioni del Presidente ed è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.

2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunte all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva o ad altra deliberata dal Consiglio.

Art. 44.

Richiesta di inserzione all'ordine del giorno e di convocazione

1. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente, prima dell'inizio della seduta, l'inserzione all'ordine del giorno di una pratica già discussa in Commissione.

2. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente la convocazione urgente del Consiglio per la discussione di un determinato argomento. Il Presidente, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, se decide di accogliere la richiesta, fissa la data della discussione entro il termine di quindici giorni. Quando la richiesta è sottoscritta da almeno due dei componenti del Consiglio, la data della discussione è fissata entro il termine di sette giorni.

3. Se il Presidente ritiene di non accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione entro i termini di cui al comma 1.

Art. 45.

Ordine delle deliberazioni

1. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si è deliberato, salvo che, su proposta di uno dei componenti, il Presidente disponga di modificare l'ordine dei lavori ovvero il Consiglio deliberi a maggioranza il rinvio della pratica in Commissione o ad altra seduta del Consiglio.

2. Se sorge discussione sulle questioni di cui al comma che precede, il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 46.

Relazione delle Commissioni

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore a nome della Commissione ed è conclusa con la votazione, secondo quanto disposto dagli articoli 21 e 22.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 5, se una delibera concerne più persone e un componente ne fa richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

Art. 47.

Discussione

1. Sull'ordine del giorno ogni componente che ne faccia richiesta può prendere la parola secondo i tempi stabiliti dal Presidente, salva diversa deliberazione del Consiglio in ordine della durata degli interventi.
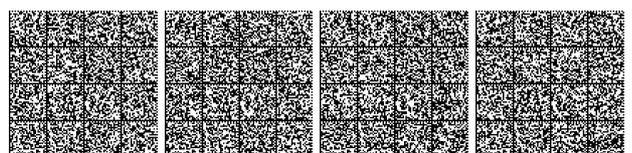
Art. 48.

Convocazione successiva

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio o, in sua vece, del Vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta, fermo restando, per la Segreteria, il compito di darne comunicazione al Ministro ed ai componenti eventualmente assenti.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del Presidente e del Vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 43.

Art. 49.

Attuazione delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Presidente, avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria, assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di difficoltà o fatti nuovi, ne riferisce immediatamente al Consiglio per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Esso sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio in data 24 novembre 2009, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2009.

3. Il Regolamento è pubblicato sul Portale della Giustizia militare.

Roma, 16 febbraio 2016

Il Presidente: CANZIO

16A02587

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2016.

Regolamento concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida Eiopa sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1º pilastro). (Provvedimento n. 18).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 36-*bis* - 36-*terdecies*, del Codice;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare il Capo III;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di limiti di un contratto;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione delle riserve tecniche;

Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA

Il seguente Regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 36-*bis*, comma 1, e 191, comma 1, lettera *b)*, numero 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014. In aggiunta, si intende per:

a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

b) "Atti delegati": il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità *II)*;

c) "Giudizio esperto": il giudizio operato nel rispetto dell'art. 2 degli Atti delegati;

d) "dati corretti" i dati modificati sulla base di aggiustamenti;

e) "dati esterni" i dati non derivanti dall'esperienza diretta dell'impresa;

f) "rischio biometrico": il rischio relativo ad eventi della vita tra cui il rischio di mortalità, longevità, invalidità, morbilità;

g) "Area di attività": aree di cui all'art. 80 della direttiva 2009/138/CE, di cui all'allegato I degli Atti delegati;

h) "CARD": Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;

b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI E REGOLE APPLICATIVE PER IL CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

Capo I

RILEVAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 4.

Applicazione coerente delle disposizioni in materia di limiti di un contratto

1. L'impresa applica le disposizioni relative alla determinazione dei limiti di un contratto, come definiti agli articoli 17 e seguenti degli Atti delegati e dal presente regolamento in modo coerente e stabile nel tempo a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione.

Art. 5.

Diritto unilaterale e capacità di imposizione

1. Ai fini dell'art. 18 degli Atti delegati, l'impresa:

a) prende in considerazione l'unilateralità del diritto di risolvere, respingere o modificare i premi o le prestazioni esigibili a titolo di un contratto di assicurazione o di riassicurazione quando né il contraente né terzi, con esclusione delle autorità di vigilanza e degli organi direttivi dell'impresa, possono limitare l'esercizio di tale diritto;

b) tiene conto della propria capacità di imporre a un contraente il pagamento di un premio solo se tale pagamento da parte del contraente è legalmente esigibile.

2. In particolare, ai fini del comma 1, lettera *a)*, l'impresa considera le casistiche indicate nell'allegato 1.

Art. 6.

Corrispondenza del premio con il rischio

1. Ai fini dell'art. 18 degli Atti delegati, l'impresa:

a) per stabilire se i premi corrispondono pienamente ai rischi coperti, valuta se, nel momento in cui i premi o le prestazioni possono essere modificati, ha il diritto di modificare i premi o le prestazioni di modo che il valore attuale atteso dei premi futuri superi il valore attuale atteso delle prestazioni e delle spese future esigibili;

b) per valutare se i premi sono pienamente corrispondenti ai rischi coperti, garantisce che il portafoglio sia costituito da polizze per cui l'impresa può modificare i premi e le prestazioni in circostanze analoghe e con conseguenze simili;

c) considera ogni singola valutazione delle caratteristiche rilevanti dell'assicurato che permettono di raccogliere informazioni sufficienti a formare una visione d'insieme adeguata dei rischi connessi con l'assicurato. Nel caso di contratti relativi ai rischi di mortalità o malattia gestiti secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, la valutazione del rischio individuale può essere autocertificata dall'assicurato o prevedere una visita o un controllo di natura medica.

Art. 7.

Scomposizione del contratto

1. Ai fini dell'art. 18 degli Atti delegati, l'impresa:

a) determina se, alla data di sottoscrizione di un contratto, è possibile scomporre il contratto stesso e, a ogni data di successiva valutazione, considera se siano intervenuti cambiamenti suscettibili di modificare la valutazione precedente;

b) stabilisce se sia possibile scomporre un contratto per valutare se due o più parti del contratto siano chiaramente identificabili e se sia possibile definire serie diverse di obbligazioni e premi attribuibili a ciascuna parte;

c) quando un'opzione o una garanzia prevista dal contratto copre più di una parte del contratto, determina se è possibile scomporla o se debba essere attribuita totalmente alla parte del contratto più rilevante;

d) tiene conto di tutte le parti in cui il contratto è scomposto.

Art. 8.

Identificazione di un effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto

1. Ai fini dell'art. 18, comma 5 degli Atti delegati, l'impresa:

a) nel determinare se la copertura assicurativa di un evento o una garanzia finanziaria non abbia alcun effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto, tiene conto di tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto stesso;

b) considera che una garanzia finanziaria sulle prestazioni ha un effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto solo se la garanzia è legata al pagamento dei premi futuri e comporta per l'assicurato, il beneficiario e gli aventi diritto a prestazioni assicurative un vantaggio finanziario;

c) considera la copertura di un evento incerto specifico che incide negativamente sull'assicurato con effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto quando la copertura fornisce un vantaggio finanziario percepibile al beneficiario.

Art. 9.

Stima delle obbligazioni

1. Ai fini dell'art. 18 degli Atti delegati, l'impresa:

a) se alla data di sottoscrizione del contratto non dispone dei dettagli del contratto e delle relative obbligazioni, stima i limiti di un contratto basandosi su tutte le informazioni disponibili in modo coerente con i principi enunciati nel presente Regolamento;

b) rivede la valutazione già effettuata non appena i dettagli di cui al comma 1, lettera *a)*, risultano disponibili.

Art. 10.

Contratti di riassicurazione

1. Per i contratti accettati in riassicurazione l'impresa applica le disposizioni di cui all'art. 18 degli Atti delegati indipendentemente dai limiti dei contratti sottostanti a cui i contratti di riassicurazione fanno riferimento.

Capo II

QUALITÀ DEI DATI

Sezione I

COMPLETEZZA E APPROPRIATEZZA DEI DATI

Art. 11.

Completezza dei dati

1. Ai fini dell'art. 36-*duodecies* del Codice, l'impresa:

a) garantisce che i dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche riguardino un periodo sufficientemente ampio di osservazioni che caratterizzano il fenomeno oggetto di misurazione;

b) per eseguire il calcolo delle riserve premi delle assicurazioni danni, garantisce che siano disponibili, ad un livello adeguatamente dettagliato, informazioni storiche sufficienti sul costo complessivo e sul trend dei sinistri;

c) per eseguire il calcolo delle riserve per sinistri da pagare, garantisce che siano a disposizione dati sufficienti per consentire l'individuazione di andamenti rilevanti sullo sviluppo dei sinistri e, con sufficiente livello di dettaglio, per consentire l'analisi di tali andamenti all'interno di gruppi di rischi omogenei.

Art. 12.

Appropriatezza dei dati

1. Ai fini dell'art. 36-*duodecies* del Codice, l'impresa:

a) garantisce che i dati di periodi diversi vengano utilizzati in modo coerente;

b) se necessario, corregge i dati storici per aumentarne la credibilità o migliorarne la qualità affinché siano elaborate stime più affidabili riguardanti le riserve tecniche, nonché per renderli meglio compatibili con le caratteristiche del portafoglio valutato e con lo sviluppo atteso dei rischi.

Sezione II

REVISIONE E CONVALIDA DELLA QUALITÀ DEI DATI

Art. 13.

Verifiche dei dati

1. Ai fini dei compiti assegnati alla funzione attuariale di cui all'art. 272 degli Atti delegati, tale funzione:

a) valuta l'accuratezza e la completezza dei dati ad un livello di dettaglio adeguato attraverso una serie sufficientemente completa di verifiche intese a soddisfare i criteri stabiliti nel presente Regolamento e consentire il rilevamento di eventuali carenze significative;

b) tiene conto delle conclusioni di eventuali analisi eseguite nell'ambito di una revisione esterna, in cui viene esaminata la qualità dei dati nel contesto del calcolo delle riserve tecniche;
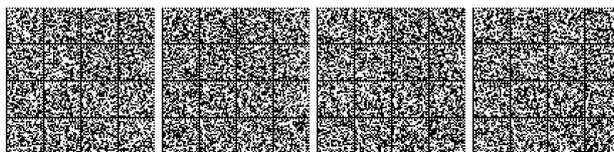
c) tiene conto della relazione esistente tra le conclusioni dell'analisi della qualità dei dati e la selezione delle metodologie da applicare per la valutazione delle riserve tecniche;

d) analizza il livello di appropriatezza dei dati utilizzati a sostegno delle ipotesi sottostanti le metodologie da applicare per la valutazione delle riserve tecniche. Se i dati non sostengono adeguatamente le metodologie, l'impresa opta per una metodologia alternativa;

e) valuta se il numero di osservazioni e il livello di dettaglio dei dati disponibili sono sufficienti e adeguati per soddisfare l'input richiesto per l'applicazione della metodologia;

f) prende in considerazione la fonte e la destinazione d'uso dei dati nella procedura di convalida degli stessi.

Art. 14.

Applicazione del giudizio esperto

1. L'impresa garantisce che l'uso del giudizio esperto, nel valutare l'accuratezza, l'adeguatezza e la completezza dei dati per il calcolo delle riserve tecniche, non sostituisca una corretta raccolta, elaborazione e analisi dei dati, ma la integri ove richiesto.

Art. 15.

Procedura di convalida

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale coordina la valutazione e la convalida dei dati da utilizzare nella procedura di valutazione della sufficienza delle riserve tecniche.

2. L'attività di coordinamento prevede almeno i seguenti compiti:

a) la selezione dei dati da utilizzare nella valutazione, alla luce dei criteri di accuratezza, appropriatezza e completezza dei dati, considerando le metodologie più idonee da applicare nel calcolo. A questo scopo, sono utilizzati strumenti adeguati per verificare eventuali differenze sostanziali che possono essere presenti nei dati di un solo anno e all'interno di altre analisi pertinenti;

b) la segnalazione all'organo amministrativo di eventuali raccomandazione sull'attuazione dei miglioramenti nelle procedure interne che sono considerate adeguate per migliorare il rispetto dei criteri di cui alla lettera *a)*;

c) l'individuazione dei casi in cui sono necessari dati esterni aggiuntivi;

d) una valutazione della qualità dei dati esterni, come quella effettuata per i dati interni, che si soffermi sul fatto se i dati di mercato siano necessari o quando debbano essere utilizzati per migliorare la qualità dei dati interni, e se, e in che modo, i miglioramenti debbano essere applicati ai dati disponibili;

e) una valutazione del fatto se eventuali aggiustamenti debbano essere applicati ai dati disponibili, nel quadro della migliore prassi attuariale, per migliorare la bontà di adattamento e l'affidabilità delle stime derivanti da metodologie attuariali e statistiche di valutazione delle riserve basate su tali dati;

f) la registrazione di tutti gli approfondimenti rilevanti acquisiti nella procedura di valutazione e di convalida che possono diventare pertinenti per le altre fasi del calcolo delle riserve tecniche e che riguardano la comprensione dei rischi sottostanti così come la conoscenza della qualità e delle limitazioni dei dati disponibili.

Sezione III

CARENZE DEI DATI

Art. 16.

Identificazione della fonte delle carenze significative

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale valuta l'accuratezza, l'appropriatezza e la completezza dei dati al fine di individuare eventuali loro carenze significative.

2. Se vengono individuate le carenze significative di cui al comma 1, devono esserne individuate le fonti.

Art. 17.

Impatto delle carenze

1. Al fine di individuare e valutare l'impatto di eventuali carenze suscettibili di inficiare il rispetto dei requisiti della qualità dei dati di cui all'art. 19 degli Atti delegati, la funzione attuariale prevede di:

a) considerare tutta la documentazione disponibile relativa a processi e procedure di raccolta, conservazione e convalida dei dati utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche e, se necessario, raccogliere informazioni specifiche contattando le risorse coinvolte in tali processi;

b) coordinare qualsiasi compito rilevante che può essere svolto per valutare l'impatto delle carenze individuate sui dati disponibili da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche al fine di ottenere risultati utili a stabilire se i dati disponibili debbano essere utilizzati allo scopo previsto o se debbano essere cercati dati alternativi.

Art. 18.

Aggiustamento dei dati

1. Laddove siano individuate le carenze di cui all'art. 16 comma 1 del presente Regolamento, la funzione attuariale valuta se la qualità dei dati, vista la loro finalità, può essere migliorata rettificandoli o integrandoli.

2. L'impresa mette in atto misure adeguate per ovviare alle carenze dei dati derivanti dallo scambio di informazioni con partner commerciali.

3. Nel caso di utilizzo di dati esterni, l'impresa garantisce che i dati rimangano conformi agli standard di qualità fissati nel presente Regolamento.

4. L'impresa decide se è possibile rettificare i dati per ovviare alle carenze che incidono sulla qualità dei dati e, se del caso, quali aggiustamenti specifici introdurre.

5. L'impresa garantisce che gli aggiustamenti di cui al comma precedente si limitino al livello strettamente necessario per migliorare il rispetto dei criteri stabiliti e non distorcano l'individuazione di tendenze e altre caratteristiche dei rischi sottostanti riflessi nei dati.

Art. 19.

Raccomandazioni della funzione attuariale

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale fornisce raccomandazioni all'organo amministrativo sulle procedure eseguibili al fine di incrementare la qualità e la quantità dei dati disponibili.

2. Per svolgere il compito di cui al comma 1, la funzione attuariale individua le fonti delle carenze significative e propone possibili soluzioni, considerando la loro efficacia e il tempo necessario alla loro attuazione.

Art. 20.

Ricorso al giudizio esperto in caso di carenze significative dei dati

1. In caso di carenze significative dei dati che non possono essere sanate senza inutili complessità, l'impresa garantisce il ricorso al giudizio esperto per ovviare a tali carenze, in modo da garantire che le riserve tecniche siano adeguatamente calcolate.

Art. 21.

Documentazione relativa alle carenze dei dati

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale documenta le carenze riscontrate nella qualità dei dati.

2. La documentazione di cui al comma 1 include almeno:

a) una descrizione delle carenze e delle cause da cui derivano, nonché eventuali riferimenti ad altri documenti in cui sono state identificate;

b) una spiegazione della significatività dell'impatto delle carenze nel calcolo delle riserve tecniche e dell'influenza nel processo;

c) una descrizione delle azioni intraprese dalla funzione attuariale per individuare le carenze in maniera complementare o meno con altre possibili fonti e documenti;

d) una descrizione di come tali situazioni di carenza possano essere sanate nel breve termine e le eventuali raccomandazioni per migliorare la qualità dei dati in futuro.

Sezione IV

UTILIZZO DI DATI ESTERNI

Art. 22.

Utilizzo di dati esterni

1. Nei casi in cui le passività dipendano direttamente dall'andamento dei mercati finanziari o il calcolo delle riserve tecniche richieda l'utilizzo di dati esterni, l'impresa deve essere in grado di dimostrare che i dati forniti da terzi risultano più adatti per la valutazione delle riserve tecniche. I dati esterni completano i dati interni disponibili.

2. Indipendentemente dal livello di dipendenza delle passività dall'andamento dei mercati finanziari e dalla qualità dei dati interni disponibili, l'impresa tiene comunque in considerazione i corrispondenti benchmark esterni.

3. I dati esterni utilizzati devono soddisfare i criteri in materia di qualità dei dati fissati dal presente Regolamento e vengono considerati nella valutazione complessiva sulla qualità dei dati.

Art. 23.

Condizioni per l'utilizzo di dati esterni

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale valuta l'accuratezza, l'appropriatezza e la completezza dei dati esterni utilizzati.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, la funzione attuariale:

a) conosce e considera l'affidabilità della fonte dei dati utilizzati nonché la coerenza e la stabilità del processo per la raccolta e la pubblicazione degli stessi nel tempo;

b) considera la veridicità di tutte le ipotesi e l'adeguatezza delle metodologie rilevanti applicate per ottenere i dati, compresi eventuali aggiustamenti o semplificazioni applicati ai dati grezzi e tiene conto se, nel corso del tempo, sono state applicate eventuali modifiche ai dati esterni, se tali modifiche riguardano le ipotesi o le metodologie associate o qualsiasi altra procedura concernente la raccolta dei dati esterni utilizzati;

c) valuta la qualità dei dati disponibili confrontandoli con quelli di settore o di mercato ritenuti comparabili secondo quanto previsto all'art. 36-*bis*, comma 3, del Codice. Eventuali scostamenti significativi dovrebbero essere individuati e compresi. In tale ambito la funzione attuariale può far riferimento alle specificità dei gruppi di rischi omogenei oggetto di valutazione.

Capo III

SEGMENTAZIONE E SCOMPOSIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Art. 24.

Segmentazione delle obbligazioni derivanti dai contratti di assicurazione danni e malattia

1. Nell'ambito dell'attività di segmentazione di cui all'art. 36-*novies* del Codice, l'impresa garantisce che le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione relative a rami danni siano ripartite per le aree di attività dei rami vita, qualora tali obbligazioni siano esposte a rischi biometrici, e siano valutate con tecniche che prendano esplicitamente in considerazione il comportamento delle variabili sottese a tali rischi.

2. In caso di obbligazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 20 del Codice, l'impresa garantisce che tali obbligazioni siano valutate secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione vita e quindi assegnate alle aree di attività vita.

Art. 25.

Variazioni nella segmentazione delle obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione relative ai rami danni

1. Se, in virtù del verificarsi di un evento assicurato su obbligazioni originariamente assegnate alle aree di attività danni, l'assegnazione dell'obbligazione varia ed è quindi assegnata alle aree di attività vita, l'impresa, appena dispone di informazioni sufficienti per valutare l'obbligazione, utilizza le tecniche attuariali relative alle aree di attività vita.

Art. 26.

Determinazione e valutazione dell'appropriatezza di gruppi di rischi omogenei

1. Nel calcolo delle riserve tecniche e in particolare al fine di formulare le ipotesi, l'impresa ripartisce le obbligazioni in gruppi di rischi omogenei.

2. Un gruppo di rischi omogenei è costituito da contratti con caratteristiche di rischio simili. Il gruppo è identificato tenendo conto di un appropriato bilanciamento tra la credibilità dei dati disponibili per consentire lo svolgimento di analisi statistiche affidabili e l'omogeneità delle caratteristiche di rischio all'interno del gruppo.

3. L'impresa definisce gruppi di rischi omogenei in modo che siano ragionevolmente stabili nel tempo.

4. Ove necessario, i fini della definizione dei gruppi omogenei di rischi, l'impresa tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) la politica di sottoscrizione;

b) la politica di liquidazione dei sinistri;

c) il profilo di rischio degli assicurati;

d) le caratteristiche del prodotto, in particolare delle garanzie;

e) le future misure di gestione.

5. L'impresa garantisce la coerenza tra i gruppi di rischi omogenei utilizzati per valutare l'importo delle riserve tecniche al lordo della riassicurazione e quelli per valutare i relativi importi recuperabili da contratti di riassicurazione.

6. Nell'individuazione dei gruppi di rischio omogenei per il calcolo delle riserve premi e delle riserve sinistri, l'impresa considera sia la natura dei rischi sottostanti oggetto di valutazione congiunta sia la qualità dei dati esistenti.

7. Nell'individuazione dei gruppi di rischi omogenei per il calcolo delle riserve sinistri, l'impresa considera separatamente i sinistri CARD e NO CARD classificati nell'area di attività "Assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli" di cui all'allegato I degli Atti delegati. I dati relativi ai sinistri CARD e NO CARD sono trasmessi con appositi modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.

8. Nell'individuazione dei gruppi di rischi omogenei relativi all'area di attività 30 (assicurazione con partecipazione agli utili di cui all'allegato I, lettera D degli Atti delegati), l'impresa considera le polizze aventi le medesime caratteristiche in termini di livello di tasso di interesse minimo garantito e di struttura della garanzia prestata.

Art. 27.

Applicazione delle ipotesi a livello di contratto o di gruppi di contratti

1. Per calcolare le riserve tecniche e le proiezioni dei flussi di cassa, l'impresa applica le ipotesi, ricavate a livello di gruppi di rischi omogenei ai singoli contratti o a gruppi di contratti. I gruppi di contratti possono essere più dettagliati dei gruppi di rischi omogenei.

Art. 28.

Scomposizione di contratti di assicurazione o di riassicurazione che coprono molteplici aree di attività

1. Se un contratto di assicurazione o di riassicurazione copre i rischi di diverse aree di attività, la ripartizione delle obbligazioni non è richiesta laddove solo uno dei rischi coperti dal contratto è rilevante. In questo caso, le obbligazioni contrattuali dovrebbero essere segmentate in base al fattore di rischio principale.

Art. 29.

Livello di dettaglio della segmentazione

1. L'impresa analizza se il livello di dettaglio della segmentazione effettuata riflette adeguatamente la natura dei rischi. A tal fine, l'impresa tiene in considerazione sia il diritto degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative di beneficiare della partecipazione agli utili, sia le opzioni e le garanzie implicite nei contratti, sia i fattori di rischio rilevanti.

Capo IV

IPOTESI SOTTESE AL CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

Art. 30.

Coerenza delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche

1. Le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche devono essere coerenti con le ipotesi, i criteri e i metodi utilizzati dall'impresa per la determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 31.

Modellazione dei fattori di rischio biometrici

1. L'impresa valuta se un metodo di tipo deterministico o stocastico è adeguato alla modellizzazione dell'incertezza dei fattori di rischio biometrici.

2. L'impresa tiene conto della durata delle passività nel valutare l'adeguatezza di un metodo che trascuri le variazioni future attese dei fattori di rischio biometrico. La valutazione dell'adeguatezza del metodo deve tener conto dell'errore introdotto nel risultato dal metodo stesso.
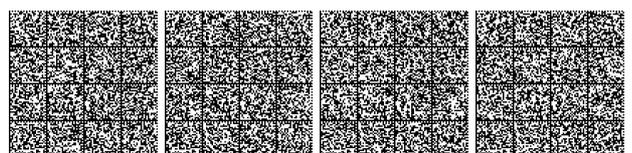
3. L'impresa valuta l'adeguatezza di un metodo che presuppone che i fattori di rischio biometrici siano indipendenti da qualsiasi altra variabile tenendo conto della specificità dei fattori di rischio. La valutazione del livello di correlazione tra le variabili è basata su dati storici e sul giudizio esperto.

Art. 32.

Spese da valutare nel calcolo della migliore stima

1. Ai fini del calcolo della migliore stima, ai sensi dell'art. 31 degli Atti delegati l'impresa che utilizza programmi di copertura (hedging) effettua la proiezione dei flussi di cassa includendo anche le seguenti spese:

a) spese per eventuali programmi di copertura per ridurre i rischi anche tenendo in considerazione la possibilità di turbolenze dei mercati finanziari o di possibili situazioni di illiquidità;

b) spese per infrastrutture informatiche, per il personale che esegue le analisi quantitative, per le transazioni degli strumenti di copertura e per eventuali contratti di esternalizzazione.

2. Ai fini del calcolo della migliore stima, ai sensi dell'art. 31 degli Atti delegati effettua la proiezione dei flussi di cassa includendo anche le spese determinate da contratti tra l'impresa e soggetti terzi, ivi incluse le commissioni riconosciute alle reti di vendita e le spese in materia di riassicurazione. Tali spese sono incluse sulla base delle condizioni contrattuali; in particolare, l'impresa considera tali spese sulla base delle condizioni presenti nei contratti stipulati con i soggetti terzi, ivi inclusi gli agenti ed i riassicuratori.

Art. 33.

Disponibilità dei dati esterni

1. L'impresa valuta la disponibilità di dati di mercato pertinenti per stimare le spese tenendo in considerazione la rappresentatività di tali dati per il portafoglio polizze, nonché la loro credibilità e affidabilità.

Art. 34.

Livello di dettaglio per l'assegnazione delle spese

1. L'impresa assegna le spese a gruppi di rischi omogenei, almeno per area di attività, in base alla segmentazione delle obbligazioni utilizzata nel calcolo delle riserve tecniche.

Art. 35.

Ripartizione delle spese generali

1. Le spese generali di cui all'art. 31 degli Atti delegati, sono imputate all'attività dell'impresa in modo realistico, oggettivo e in modo costante nel tempo in base alle più recenti analisi sulle operazioni condotte dall'impresa. A tal fine l'impresa individua opportuni fattori di spesa e relativi coefficienti di ripartizione.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità e dei criteri di assegnazione di cui al comma 1, l'impresa considera le spese generali secondo la semplificazione di cui all'allegato 2 quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'impresa svolge la propria attività emettendo contratti rinnovabili annualmente;

b) i rinnovi sono attribuiti all'attività futura, secondo i limiti di un contratto di assicurazione;

c) i sinistri si verificano in modo uniforme durante il periodo di copertura.

Art. 36.

Variazione nell'approccio per la ripartizione delle spese generali

1. Le spese generali sono allocate all'attività esistente e futura in modo costante nel tempo. Il criterio di ripartizione viene modificato solo se un diverso approccio rifletta meglio la situazione corrente.

Art. 37.

Proiezione dei flussi di cassa relativi alle spese

1. L'impresa proietta i flussi di cassa relativi alle spese coerentemente con le scadenze temporali dei flussi delle obbligazioni assunte dall'impresa.

2. L'impresa stabilisce ipotesi sull'evoluzione futura delle spese nel corso del tempo, incluse le spese future conseguenti agli impegni assunti alla data o prima della data di conclusione del contratto, che siano adeguate alla natura delle spese sostenute.

3. L'impresa, in coerenza con le ipotesi economiche, tiene conto anche dell'evoluzione del processo di natura inflattiva.

Art. 38.

Semplificazioni per il calcolo delle spese

1. L'impresa valuta la natura, la portata e la complessità dei rischi sottesi alle spese considerando, tra l'altro, l'incertezza dei futuri flussi di cassa di spesa, qualsiasi evento che possa modificare l'ammontare, la frequenza e il costo medio dei flussi di cassa di spesa, il tipo di spesa ed il grado di correlazione tra i diversi tipi di spesa.

2. L'impresa può utilizzare un modello semplificato per la proiezione delle spese che si avvalga delle informazioni sui caricamenti per spese attuali e passate per proiettare i futuri caricamenti per spese, compresa l'inflazione.

3. Nel caso di utilizzo del modello semplificato di cui al comma 2, l'impresa:

a) analizza le spese correnti e storiche, prendendo in considerazione, fra l'altro, i fattori che incidono sulle stesse;

b) valuta la proporzionalità delle spese rispetto alla dimensione e alla natura dei portafogli assicurativi.

4. L'impresa non ricorre al calcolo semplificato di cui al comma 2 nel caso in cui le spese siano variate sostanzialmente o si preveda coprano solo parzialmente le spese necessarie a liquidare le obbligazioni assunte dall'impresa.

Capo V

TRATTAMENTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE E DELLE OPZIONI CONTRATTUALI

Art. 39.

Oneri per opzioni implicite

1. L'impresa considera esplicitamente gli importi a carico dei contraenti relativi alle opzioni implicite.

Art. 40.

Appropriatezza delle ipotesi per la valutazione delle opzioni e delle garanzie finanziarie

1. L'impresa, ai fini della valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie di cui all'art. 36-*decies* del Codice, utilizza ipotesi coerenti con i dati di mercato e le prassi di mercato correnti, con il comportamento del contraente, con le misure di gestione, e con le caratteristiche specifiche del business dell'impresa.

2. Al fine di garantire che le ipotesi utilizzate nella valutazione delle riserve tecniche siano sempre realistiche, anche in relazione all'impatto di condizioni e tendenze di mercato avverse, l'impresa aggiorna regolarmente le ipotesi di cui al comma 1 sulla base di tutte le informazioni disponibili successivamente all'ultimo calcolo delle riserve tecniche.

Art. 41.

Ipotesi sul comportamento dei contraenti

1. Le ipotesi relative al comportamento dei contraenti di cui all'art. 26 degli Atti delegati sono supportate da evidenze statistiche ed empiriche.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa considera che i contraenti possano esercitare le opzioni contrattuali in maniera economicamente razionale. A tal fine, l'impresa tiene conto della consapevolezza dei contraenti rispetto al valore delle opzioni contrattuali e delle loro possibili reazioni alla mutevole situazione finanziaria dell'impresa.

Capo VI

FUTURE MISURE DI GESTIONE E IPOTESI SULLE FUTURE PARTECIPAZIONI AGLI UTILI

Art. 42.

Future misure di gestione

1. Nell'ambito delle analisi di cui all'art. 23 degli Atti delegati l'impresa:

a) fornisce adeguate giustificazioni quando le future misure di gestione vengono ignorate per motivi di scarsa significatività;

b) tiene conto dell'impatto delle misure di gestione assunte su altre ipotesi all'interno dello scenario di valutazione. In particolare, l'impresa tiene conto degli effetti di una misura di gestione sul comportamento dei contraenti e sulle spese correlate;

c) tiene conto dei vincoli giuridici o regolamentari esistenti sulla misura di gestione;

d) garantisce che, per un dato scenario, le future misure di gestione previste riflettano l'equilibrio in coerenza con la pianificazione aziendale, tra il grado di competitività e il rischio di estinzioni dinamiche;

e) per il lavoro indiretto, considera le future misure di gestione dell'impresa cedente allo stesso modo del comportamento del contraente, e stima le proprie riserve tecniche sulla base di ipotesi ragionevoli per il comportamento della cedente.

Art. 43.

Ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale

1. Nella valutazione delle riserve tecniche, l'impresa tiene conto delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che prevede saranno realizzate, indipendentemente dal fatto che tali pagamenti siano contrattualmente garantiti. A tal fine l'impresa considera tutti i vincoli giuridici e contrattuali, le modalità di partecipazione agli utili ed eventuali piani per la distribuzione degli utili.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa formula le ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in modo obiettivo, realistico e verificabile. L'impresa considera inoltre i principi e le pratiche adottate per offrire contratti assicurativi con partecipazione agli utili.

3. Se la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale è legata alla situazione finanziaria dell'impresa, le ipotesi devono riflettere l'interazione tra le attività e le passività dell'impresa stessa.

4. L'impresa, nel valutare secondo il principio di proporzionalità un eventuale metodo semplificato utilizzato per la valutazione delle ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, considera un'analisi completa dell'esperienza passata, della pratica corrente e del meccanismo di distribuzione degli utili.

TITOLO III

METODOLOGIE PER CALCOLARE LE RISERVE TECNICHE

Capo I

VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITÀ

Art. 44.

Principio di proporzionalità

1. Nella valutazione sulla proporzionalità del metodo di calcolo delle riserve tecniche di cui all'art. 56 degli Atti delegati, l'impresa tiene conto della forte interrelazione esistente tra la natura, la portata e la complessità dei rischi sottostanti alle obbligazioni assunte dall'impresa.

2. L'impresa assicura che la funzione attuariale sia in grado di spiegare i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche e il motivo per cui sono stati selezionati.

Art. 45.

Valutazione della natura e della complessità dei rischi

1. Al fine di determinare se il metodo di calcolo delle riserve tecniche è proporzionato, l'impresa valuta la natura e la complessità dei rischi sottostanti il portafoglio dei contratti ai sensi dell'art. 56 degli Atti delegati.

2. A tal fine, laddove applicabili, l'impresa tiene conto almeno dei seguenti fattori:

a) grado di omogeneità dei rischi;

b) varietà dei diversi sottorischi o diversi elementi di cui rischio si compone;

c) modo in cui tali sottorischi sono interconnessi tra loro;

d) livello di incertezza insito nella stima dei flussi di cassa;

e) natura dell'evento o della cristallizzazione del rischio, in termini di frequenza e costo medio;

f) tipo di sviluppo dei pagamenti dei sinistri nel tempo;

g) misura della perdita potenziale tenuto conto della coda della distribuzione dei sinistri;

h) tipo di attività da cui hanno origine i rischi, ossia attività diretta o indiretta;

i) grado di dipendenza tra diversi tipi di rischio, compresa la coda della distribuzione del rischio;

j) eventuali strumenti di attenuazione del rischio applicati e il loro impatto sul profilo di rischio sottostante.

Art. 46.

Individuazione dei rischi complessi

1. L'impresa individua i fattori che indicano la presenza di rischi complessi. Tali fattori riguardano almeno i casi in cui:

a) i flussi di cassa sono altamente dipendenti dal percorso simulativo (path dependent);

b) sussistono significative interdipendenze non lineari tra i diversi fattori di incertezza;

c) i flussi di cassa sono influenzati in misura significativa da potenziali future misure di gestione;

d) i rischi hanno un significativo impatto asimmetrico sul valore dei flussi di cassa, in particolare se i contratti includono significative opzioni e garanzie o se esistono complessi contratti di riassicurazione;

e) il valore delle opzioni e delle garanzie è influenzato dal comportamento del contraente;

f) l'impresa utilizza uno strumento complesso di attenuazione del rischio;

g) i contratti incorporano una serie di coperture di diversa natura;

h) le condizioni contrattuali sono complesse, in particolare in termini di franchigie, partecipazioni, criteri di inclusione e di esclusione della copertura.

Art. 47.

Valutazione della portata dei rischi

1. Al fine di determinare se il metodo di calcolo delle riserve tecniche è proporzionato, l'impresa valuta la portata dei rischi sottostanti al portafoglio ai sensi dell'art. 56 degli Atti delegati.

2. L'impresa individua e utilizza un sistema di misurazione della portata dei rischi idonea a consentire la valutazione obiettiva e affidabile del rischio.

3. Il sistema di cui al comma 2 utilizza un parametro o un livello di riferimento di riferimento specifico per l'impresa, in modo tale che sia attribuita al rischio una valutazione relativa e non assoluta. In tal modo l'impresa può considerare la valutazione della portata del rischio in un intervallo di valori del parametro di riferimento stabilito.

Art. 48.

Dettaglio della valutazione della significatività

1. Ai fini del calcolo delle riserve tecniche, l'impresa individua il livello di dettaglio adeguato al quale la valutazione della significatività debba essere effettuata. A tal fine, l'individuazione del livello può far riferimento a singoli gruppi di rischi omogenei, a singole aree di attività o all'intera attività dell'impresa.

2. Nella individuazione del livello di dettaglio di cui al comma 1, l'impresa valuta se un rischio irrilevante per l'intero business dell'impresa può avere un impatto significativo se considerato in un segmento più piccolo del portafoglio.

3. Nella individuazione del livello di dettaglio di cui al comma 1, l'impresa tiene conto anche degli effetti sui

fondi propri, sul bilancio di solvibilità e sul requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 49.

Conseguenze di un errore significativo individuato nella valutazione della proporzionalità

1. Se l'impresa non può evitare di utilizzare un metodo di calcolo delle riserve tecniche che comporta un errore significativo, l'impresa:

a) documenta tale situazione e l'errore significativo;

b) considera le implicazioni dell'errore sulla affidabilità del calcolo delle riserve tecniche e sulla posizione di solvibilità dell'impresa;

c) valuta se la significatività dell'errore sia stata adeguatamente tenuta in considerazione nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità e, di conseguenza, nel calcolo del margine di rischio delle riserve tecniche.

Capo II

METODI APPLICATI PER I CALCOLI DELLE RISERVE TECNICHE NEL CORSO DELL'ANNO

Art. 50.

Calcolo semplificato nel corso dell'anno

1. Ai fini del calcolo trimestrale del requisito patrimoniale minimo di cui all'art. 47-*ter* del Codice, l'impresa può determinare le riserve tecniche ricorrendo a semplificazioni, tra cui quella riportata in allegato 3, tenendo conto della valutazione del principio di proporzionalità, nei calcoli trimestrali delle riserve tecniche.

Art. 51.

Calcolo trimestrale della migliore stima

1. Ai fini del calcolo trimestrale della migliore stima delle riserve tecniche, l'impresa può eseguire un calcolo evolutivo, tenendo conto dei flussi di cassa che si sono verificati e delle nuove obbligazioni sorte nel corso del trimestre. L'impresa aggiorna le ipotesi del metodo di calcolo evolutivo quando l'analisi attuale a fronte di quella prevista indica che sono intervenute modifiche durante il trimestre.

2. Per il calcolo evolutivo trimestrale della migliore stima delle riserve tecniche vita per i contratti index-linked, unit-linked, con partecipazione agli utili o con garanzie finanziarie, l'impresa valuta la sensitività della migliore stima ai parametri finanziari ricorrendo alle analisi di sensitività cui all'art. 272, paragrafo 5, degli Atti delegati. L'impresa documenta la scelta della serie di parametri finanziari e la loro costante appropriatezza al rispettivo portafoglio di attività, nonché la pertinenza e l'accuratezza dell'analisi di sensitività.

Capo III

METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI CONTRATTUALI E DELLE GARANZIE FINANZIARIE

Art. 52.

Decisione sulla metodologia

1. L'impresa valuta le opzioni contrattuali e le garanzie finanziarie sulla base di metodologie attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, tenendo conto dei progressi delle scienze attuariali e delle prassi di mercato generalmente accettate. A tal fine, l'impresa prende in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a) natura, portata e complessità dei rischi sottostanti e la loro interdipendenza nel corso della durata dei contratti;

b) possibili approfondimenti sulla natura delle opzioni e delle garanzie e dei loro principali fattori;

c) un esame approfondito sulla necessità di includere ulteriore complessità di calcolo;

d) giustificazione sull'appropriatezza del metodo.

Art. 53.

Metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie

1. Nella scelta dell'utilizzo di un approccio a formula chiusa o di un approccio stocastico per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie relative ai contratti di assicurazione e di riassicurazione, l'impresa applica il principio di proporzionalità di cui all'art. 56 degli Atti delegati.

2. Nel caso in cui i metodi di cui al comma 1 non possono essere utilizzati, l'impresa può ricorrere a un approccio di ultima istanza che consiste nelle seguenti fasi:

a) analisi delle caratteristiche dell'opzione o della garanzia e della sua incidenza sui flussi di cassa;

b) analisi dell'importo al quale l'opzione o la garanzia dovrebbe essere in-the-money o out-of-the-money al momento della valutazione;

c) determinazione del costo dell'opzione o della garanzia che potrebbe variare nel tempo;

d) stima della probabilità che l'opzione o la garanzia possa diventare più o meno costosa nel futuro.

Capo IV

GENERATORI DI SCENARI ECONOMICI (ESG)

Art. 54.

Documentazione relativa ai generatori di scenari economici

1. L'impresa fornisce, su richiesta dell'IVASS, la seguente documentazione relativa ai generatori di scenari economici eventualmente utilizzati:

a) i modelli matematici su cui si basa il generatore di scenari economici e le motivazioni della scelta;
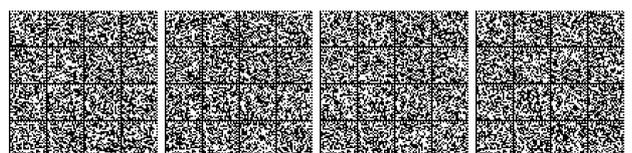
b) la valutazione della qualità dei dati utilizzati per generare gli scenari economici;

c) il processo di calibrazione;

d) i parametri risultanti dal processo di calibrazione, in particolare quelli corrispondenti alla volatilità ed alla correlazione dei fattori di rischio di mercato.

Art. 55.

Esternalizzazione del generatore di scenari economici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30-*septies* del Codice e delle relative norme di attuazione, in caso di esternalizzazione, l'impresa:

a) comprende adeguatamente i modelli matematici su cui si basa il generatore, ed il relativo processo di calibrazione, con particolare riguardo ai metodi e alle ipotesi utilizzati e ai suoi limiti;

b) è tempestivamente informata dal fornitore in relazione a qualsiasi modifica rilevante apportata al generatore.

Art. 56.

Processo di calibrazione del generatore

1. Il processo di calibrazione di un generatore utilizzato per una valutazione coerente con il mercato (market consistent) si basa sui dati relativi a strumenti finanziari provenienti da mercati idonei per spessore, liquidità e trasparenza, ai sensi dell'art. 1 degli Atti delegati e che riflettono le condizioni di mercato al momento della valutazione.

2. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo dei dati di cui al comma 1, l'impresa effettua il processo di calibrazione del generatore utilizzando dati relativi a strumenti finanziari provenienti da mercati diversi da quelli di cui al comma 1, prestando attenzione a eventuali distorsioni e garantendo che gli aggiustamenti intesi a ovviare a tali distorsioni siano realizzati in maniera deliberata, obiettiva e affidabile.

3. L'impresa è in grado di dimostrare che la scelta degli strumenti finanziari utilizzati nel processo di calibrazione ai sensi dei commi 1 e 2 sia coerente con le caratteristiche delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione oggetto di valutazione.

Art. 57.

Prove di accuratezza, solidità e coerenza con il mercato

1. L'impresa valuta regolarmente e con cadenza almeno annuale, l'accuratezza, la solidità e la coerenza con il mercato dei generatori di scenari economici.

2. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa dimostra che il generatore possiede le caratteristiche di cui al comma 1.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'impresa:

a) definisce una misura dell'accuratezza del generatore che includa almeno un'analisi di errore Montecarlo;

b) sottopone a test di sensibilità la valutazione di alcune passività tipiche alla variazione di alcuni parametri del processo di calibrazione per dimostrare la solidità;

c) effettua, sulla serie di scenari elaborati dal generatore, almeno le seguenti prove per dimostrare la coerenza con il mercato:

I. prove di calibrazione, verificando che i requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 3 degli Atti delegati siano soddisfatte;

II. prove di Martingale per le classi di attività che sono state utilizzate nel processo di calibrazione del generatore e per alcune semplici strategie di investimento;

III. prove di correlazione, confrontando le correlazioni simulate con le correlazioni storiche.

Art. 58.

Generatori di numeri casuali e pseudocasuali

1. L'impresa garantisce che i generatori di numeri casuali e pseudocasuali utilizzati in un generatore di scenari economici siano adeguatamente testati.

Art. 59.

Appropriatezza del generatore di scenari economici nel tempo

1. L'impresa adotta adeguate procedure per garantire che il generatore di scenari economici rimanga adeguato per il calcolo delle riserve tecniche nel tempo.

Capo V

CALCOLO DEL MARGINE DI RISCHIO

Art. 60.

Metodi di calcolo del margine di rischio

1. Ai fini del calcolo del margine di rischio l'impresa valuta la necessità di effettuare una proiezione completa di tutti i futuri requisiti patrimoniali di solvibilità al fine di riflettere in modo proporzionato la natura, la portata e la complessità dei rischi sottesi alle obbligazioni assunte dall'impresa.

2. In caso sia valutata la non necessità di cui al comma 1, l'impresa può utilizzare metodi alternativi per il calcolo del margine di rischio, purché sufficientemente in grado di rilevare il profilo di rischio dell'impresa.

3. L'impresa, qualora utilizzi metodologie semplificate per il calcolo della migliore stima, valuta il conseguente impatto che l'uso di tali metodologie può avere sui metodi disponibili per il calcolo del margine di rischio, fra cui l'uso di metodi semplificati per la proiezione dei requisiti patrimoniali di solvibilità futuri.

Art. 61.

Gerarchia dei metodi per il calcolo del margine di rischio

1. L'impresa, nella scelta del livello della gerarchia delle semplificazioni per il calcolo del margine di rischio, tiene conto della gerarchia indicata nell'allegato 4, assicurando che il livello di complessità non sia eccessivo rispetto allo scopo di riflettere in modo proporzionato la

natura, portata e complessità dei rischi sottostanti gli impegni assunti dall'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati.

2. L'impresa applica la gerarchia coerentemente con il quadro stabilito nella definizione del principio di proporzionalità e con la necessità di valutare i rischi in modo corretto.

3. Fatta salva la valutazione della proporzionalità ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 degli Atti delegati, l'impresa può utilizzare le semplificazioni di cui all'allegato 4 nell'applicare la gerarchia dei metodi

Art. 62.

Assegnazione del margine di rischio

1. Nei casi in cui risulti troppo complesso calcolare in modo accurato il contributo delle singole aree di attività al requisito patrimoniale di solvibilità durante la vita di tutto il portafoglio, l'impresa applica metodi semplificati per assegnare il margine di rischio alle singole aree di attività che siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi connessi. I metodi applicati devono essere coerenti nel tempo.

Capo VI

CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE COME ELEMENTO UNICO

Art. 63.

Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico

1. Nel caso in cui le riserve tecniche siano calcolate come elemento unico ai sensi dell'art. 40 degli Atti delegati, l'impresa valuta se i flussi di cassa futuri associati ai contratti possono essere replicati in modo affidabile utilizzando strumenti finanziari. A tal fine, l'impresa valuta che i flussi di cassa di tali strumenti finanziari forniscano non solo lo stesso importo previsto per i flussi di cassa dei contratti ma anche andamenti simili in termini di variabilità.

Art. 64.

Affidabilità della replicazione

1. Il calcolo delle riserve tecniche come elemento unico non è ammesso nei seguenti casi:

a) una o più caratteristiche del futuro flusso di cassa, tra cui il valore atteso, la sua volatilità o altre, dipendono da rischi le cui caratteristiche specifiche nell'impresa non sono reperibili in strumenti negoziati attivamente nei mercati finanziari;

b) le informazioni relative ai prezzi correnti non sono immediatamente disponibili al pubblico a causa del fatto che una o più caratteristiche del futuro flusso di cassa dipendono in certa misura dallo sviluppo di fattori specifici dell'impresa, quali spese o costi di acquisizione;

c) una o più caratteristiche del flusso di cassa futuro dipendono dallo sviluppo di fattori esterni all'impresa e sui quali non vi sono strumenti finanziari per i quali i valori di mercato affidabili sono osservabili.

Art. 65.

Turbative nel breve periodo

1. Qualora il mercato attivo e trasparente di un determinato strumento finanziario non soddisfi temporaneamente le condizioni di spessore e liquidità, ma l'impresa ritiene ragionevolmente che le stesse saranno soddisfatte entro i successivi tre mesi, può utilizzare i prezzi che sono stati osservati in quel periodo.

2. L'impresa valuta che il ricorso a tali prezzi non si traduca in un errore significativo nella valutazione delle riserve tecniche.

Art. 66.

Scomposizione delle obbligazioni

1. Nei casi in cui al medesimo contratto siano riconducibili sia flussi di cassa futuri che soddisfano tutte le condizioni ai fini del calcolo della riserva tecnica come elemento unico, sia altri flussi che non soddisfano alcune di queste condizioni, l'impresa effettua il calcolo della riserva tecnica di tale contratto separatamente per ciascuna serie di flussi di cassa, eseguendo il calcolo come elemento unico per il primo flusso e come calcolo della migliore stima e del margine di rischio per il secondo.

2. In caso di presenza di una significativa interdipendenza tra le due serie dei flussi di cassa l'impresa effettua il calcolo separato della migliore stima e del margine di rischio per l'intero contratto.

Capo VII

PREMI FUTURI

Art. 67.

Flussi di cassa relativi a premi futuri e crediti verso assicurati per premi

1. Nel calcolo della migliore stima, le imprese individuano i flussi di cassa per premi futuri in coerenza con i limiti di un contratto alla data di valutazione e includono nel calcolo delle passività i flussi di cassa per premi futuri in scadenza dopo la data di valutazione.

2. Le imprese iscrivono nel bilancio di solvibilità i crediti verso assicurati per premi esigibili entro la data di valutazione fino al relativo incasso.

Capo VIII

CALCOLO DELLE RISERVE

Art. 68.

Calcolo della riserva per sinistri avvenuti e denunciati

1. L'impresa costituisce la riserva per sinistri avvenuti e denunciati senza tener conto dei seguenti elementi:

a) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio;
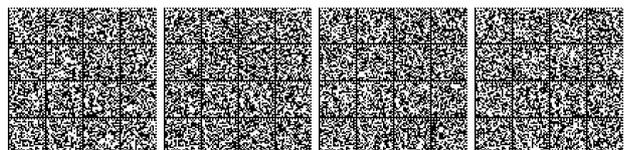
b) le spese non direttamente imputabili ai singoli sinistri denunciati.

2. Per il calcolo della riserva di cui al comma 1, l'impresa può, tra gli altri, utilizzare uno dei seguenti metodi:

a) metodologia basata sul numero e sul costo medio dei sinistri da pagare;

b) stima che si basa su una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro (riserva d'inventario).

3. L'impresa considera l'utilizzo della stima di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, per aree di attività caratterizzate da una rapida liquidazione e da un costo medio stabile, mentre la stima di cui al comma 2, lettera *b)*, per aree di attività caratterizzate da un basso numero di sinistri ed elevata variabilità dei costi.

Art. 69.

Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che risultano necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti, nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonché alle relative spese di liquidazione.

2. Se l'impresa utilizza tecniche attuariali per stimare la riserva di cui al comma 1, valuta l'idoneità delle ipotesi alla base della tecnica impiegata, o la necessità di apportare aggiustamenti ai modelli di sviluppo per riflettere adeguatamente l'evoluzione futura prevedibile.

Art. 70.

Metodi per la valutazione delle spese di liquidazione dei sinistri non direttamente imputabili

1. L'impresa può ricorrere al calcolo semplificato per la riserva per spese di liquidazione dei sinistri sulla base di quanto indicato nell'allegato 5 quando sono soddisfatti i seguenti criteri:

a) le spese possono ragionevolmente essere considerate proporzionate alle riserve tecniche calcolate come elemento unico;

b) la proporzione di cui alla lettera precedente è stabile nel tempo e le spese si distribuiscono uniformemente per tutta la durata del portafoglio sinistri nel suo complesso.

Art. 71.

Calcolo della riserva premi

1. Le riserve premi alla data di valutazione comprendono la valutazione di tutte le obbligazioni rilevate entro il limite di un contratto, per tutta l'esposizione a futuri eventi di sinistri, dove:

a) la copertura ha avuto inizio prima della data di valutazione;

b) la copertura non ha avuto inizio prima della data di valutazione, ma l'impresa ha sottoscritto un contratto che fornisce la copertura.

2. Fatta salva la valutazione della proporzionalità e le disposizioni di cui all'art. 36, paragrafo 2, degli Atti delegati l'impresa può applicare la semplificazione di cui all'allegato 6.

3. L'impresa assicura che nel caso in cui il valore attuale degli afflussi di cassa futuri superi il valore attuale dei deflussi di cassa futuri, la riserva premi, escluso il margine di rischio, sia negativa.

Art. 72.

Considerazioni per le proiezioni dei costi dei sinistri

1. L'impresa valuta adeguatamente i flussi di cassa per i sinistri inclusi nella riserva premi. A tal fine tiene conto dell'incidenza prevista del costo dei sinistri futuri, compresa la valutazione della probabilità di sinistri infrequenti e particolarmente costosi e di sinistri latenti.

Art. 73.

Incertezza sul comportamento del contraente

1. Ai fini della valutazione della riserva premi, l'impresa tiene conto della possibilità che i contraenti possano esercitare le opzioni contrattuali per estendere, rinnovare, annullare o estinguere il contratto prima del termine di copertura fornito.

Capo IX

CALCOLO DEGLI UTILI ATTESI NEI PREMI FUTURI (EPIFP)

Art. 74.

Separazione delle obbligazioni di assicurazione

1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 260 degli Atti delegati, l'impresa ripartisce le obbligazioni assunte tra quelle imputabili ai premi già versati e quelle imputabili ai premi esigibili in futuro relativi ai contratti esistenti.

Art. 75.

Ipotesi utilizzate per il calcolo degli utili attesi nei premi futuri

1. Ai fini del calcolo delle riserve tecniche senza margine di rischio in base all'ipotesi secondo la quale i premi relativi ai contratti esistenti la cui riscossione è attesa in un momento futuro non siano riscossi, l'impresa applica lo stesso metodo attuariale utilizzato per calcolare le riserve tecniche senza margine di rischio apportando esclusivamente le seguenti modifiche alle ipotesi:

a) le polizze dovrebbero essere trattate come se fossero in essere anziché essere considerate cessate;

b) indipendentemente dalle condizioni giuridiche o contrattuali applicabili al contratto, il calcolo non include sanzioni, riduzioni o qualsiasi altro tipo di aggiustamento alla valutazione attuariale delle riserve tecniche senza margine di rischio, come se la polizza continuasse a essere in vigore.
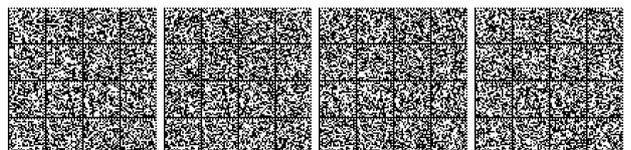
Capo X

METODOLOGIE PER CALCOLARE GLI IMPORTI RECUPERABILI DAI CONTRATTI DI RIASSICURAZIONE E SOCIETÀ VEICOLO

Art. 76.

Contratti di riassicurazione futuri

1. Ai fini del calcolo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, l'impresa rileva i flussi di cassa imputabili alla sottoscrizione di futuri contratti di riassicurazione che coprano obbligazioni già rilevate nel bilancio di solvibilità nel caso in cui sostituisca accordi di riassicurazione in scadenza e purché soddisfi le seguenti condizioni:

a) l'impresa ha definito una politica scritta sulla sostituzione dell'accordo di riassicurazione;

b) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione non supera la frequenza trimestrale;

c) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione non è subordinata a qualsiasi evento futuro che è al di fuori del controllo dell'impresa. Qualora la sostituzione dell'accordo è subordinata a qualsiasi evento futuro sotto il controllo dell'impresa, le condizioni di subordinazione sono chiaramente documentate nella politica di cui alla lettera *a)*;

d) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione è realistica e coerente con le attuali strategie aziendali e prassi di gestione dell'impresa, proprietà verificate attraverso un confronto con le sostituzioni adottate in precedenza dall'impresa;

e) il rischio che l'accordo di riassicurazione non possa essere sostituito a causa di vincoli di capacità è irrilevante;

f) l'impresa abbia effettuato una stima adeguata del futuro premio di riassicurazione da pagare, contemplando il rischio che il costo di sostituzione degli accordi di riassicurazione esistenti potrebbe aumentare;

g) la sostituzione dell'accordo di riassicurazione non è in contrasto con i requisiti che si applicano alle future misure di gestione di cui all'art. 236 degli Atti delegati.

Art. 77.

Calcolo semplificato degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e da società veicolo – riserva premi

1. In caso di ricorso al calcolo semplificato di cui all'art. 57 degli Atti delegati, l'impresa applica i fattori risultanti dal rapporto tra gli importi al lordo e al netto della riassicurazione.

2. I due fattori di cui al comma 1 constano di:

a) un fattore da applicare ai deflussi di cassa, basato sull'esame dei dati storici dei sinistri, considerando il programma di riassicurazione applicabile in futuro;

b) un fattore da applicare agli afflussi di cassa, basato sugli importi dei relativi premi al lordo e al netto della riassicurazione che ci attende di ricevere ed incassare.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la valutazione della proporzionalità, le imprese possono applicare le semplificazioni indicate nell'allegato 7.

Art. 78.

Calcolo semplificato degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione – riserva sinistri

1. Gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione per il calcolo della riserva per sinistri da pagare, devono essere calcolati mediante tecniche gross to net distinte per ogni anno di accadimento o per ogni anno di sottoscrizione non ancora estinto.

2. Il calcolo di cui al comma 1 viene condotto dall'impresa per una determinata area di attività o, se del caso, per gruppo di rischi omogenei.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la valutazione della proporzionalità, le imprese possono applicare le semplificazioni indicate nell'allegato 7.

Art. 79.

Calcolo semplificato dell'aggiustamento per inadempienza della controparte

1. L'impresa ha la facoltà di ricorrere al calcolo semplificato di cui all'art. 61 degli Atti delegati nell'ipotesi che la probabilità d'inadempienza della controparte rimanga realisticamente costante nel tempo.

2. L'impresa valuta che l'ipotesi di cui al comma 1 sia realistica tenendo conto della classe di merito della controparte e della duration modificata degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

Capo XI

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI METODOLOGIE PER IL CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

Art. 80.

Periodo di proiezione dei flussi di cassa

1. Nel valutare se il periodo di proiezione e la tempistica dei flussi di cassa durante l'anno utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono proporzionali, l'impresa considera almeno le seguenti caratteristiche:

a) il grado di omogeneità dei flussi di cassa;

b) la misura in cui i flussi di cassa futuri possono essere stimati (livello di incertezza);

c) la natura dei flussi di cassa.

TITOLO IV

CONVALIDA

Art. 81.

Processo di convalida del calcolo delle riserve tecniche

1. Ai fini dei compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati, la funzione attuariale:

a) garantisce che la procedura di convalida sia proporzionata, considerando la significatività dell'impatto, presa sia singolarmente sia in combinazione, di ipotesi, approssimazioni e metodologie sul valore delle riserve tecniche;

b) considera quali approcci e procedure di convalida sono più appropriati, a seconda delle caratteristiche della passività e della destinazione d'uso dell'approccio o della procedura;

c) garantisce che la procedura di convalida riguardi gli aspetti quantitativi e qualitativi e vada al di là di un confronto delle stime con gli esiti. A tal fine include anche gli aspetti qualitativi come la valutazione dei controlli, la documentazione, l'interpretazione e la comunicazione dei risultati;

d) esegue una procedura periodica e dinamica in cui perfeziona periodicamente gli approcci di convalida per integrare l'esperienza acquisita dallo svolgimento delle convalide precedenti e in risposta alle mutevoli condizioni di mercato e operative.

Art. 82.

Confronto tra i dati storici e le ipotesi utilizzate

1. Il confronto tra i dati e le tendenze di mercato con i dati tratti dall'esperienza sono parte integrante del processo di validazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la funzione attuariale:

a) individua lo scostamento complessivo tra i sinistri attesi e quelli effettivamente verificatisi;

b) ripartisce lo scostamento complessivo nelle sue fonti principali e analizza le ragioni dello scostamento.

3. Se lo scostamento di cui al comma 2 non sembra essere un'irregolarità temporanea, la funzione attuariale formula raccomandazioni all'organo amministrativo sulle eventuali modifiche da apportare al modello o alle ipotesi utilizzate.

Art. 83.

Confronto con i dati di mercato per contratti con opzioni e garanzie

1. L'impresa valuta se vi sia una gamma di strumenti di mercato disponibili per riprodurre approssimativamente i contratti con opzioni incorporate e garanzie. Se disponibile, il prezzo di tali portafogli dovrebbe essere confrontato con il valore delle riserve tecniche, calcolato come la somma della migliore stima ed il margine di rischio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2016

p. *Il Direttorio integrato*
Il Presidente
ROSSI

ALLEGATO *1*

LIMITI ALL'ESERCIZIO UNILATERALE DA PARTE DELL'IMPRESA DEL DIRITTO DI RISOLVERE, RESPINGERE O MODIFICARE I PREMI O LE PRESTAZIONI DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE

a) Nel caso in cui, per rendere efficace la modifica dei premi e delle prestazioni, l'impresa sia tenuta ad ottenere una valutazione esterna in conformità con la legge o con i termini e le condizioni di un altro accordo esterno al contratto, essa considera limitato il proprio diritto unilaterale soltanto se la valutazione esterna attribuisce al contraente o a terzi la facoltà di interferire con l'esercizio di tale diritto.

b) L'impresa non considera il rischio reputazionale o le pressioni concorrenziali come limiti del diritto unilaterale.

c) L'impresa assume che le leggi nazionali limitino il proprio diritto unilaterale solamente nel caso in cui dette leggi limitino tale diritto o conferiscano al contraente o a terzi la facoltà di limitarlo.

d) L'impresa non dispone del diritto unilaterale di modificare i premi o le prestazioni esigibili secondo i termini contrattuali, se i premi o le prestazioni dipendono esclusivamente dalle decisioni del contraente o del beneficiario.

e) L'impresa non dispone del diritto unilaterale di risolvere il contratto o respingere i premi esigibili secondo i termini contrattuali se l'esercizio di tale diritto, come specificato nei termini e nelle condizioni del contratto, è subordinato al verificarsi di un evento di sinistro.

ALLEGATO *2*

SEMPLIFICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GENERALI

Le spese generali ricorrenti sono definite nel seguente modo:

$$ROA_t = RO_{last}\left(\frac{RO_{next}}{RO_{last}}\right)^{\frac{t}{12}} * \frac{s + 13 - t}{12 * (s + 12)}$$

dove:

s:	durata prevista in mesi per liquidare completamente qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di assicurazione, dall'inizio della copertura assicurativa
t = 1,…, 12:	mese del periodo di proiezione
RO_{last}:	spese generali ricorrenti osservate durante gli ultimi 12 mesi
RO_{next}:	spese generali ricorrenti previste per i prossimi 12 mesi
ROA_t:	spese generali ricorrenti imputabili al mese t

ALLEGATO 3

CALCOLO SEMPLIFICATO NEL CORSO DELL'ANNO PER IL MARGINE DI RISCHIO

Laddove il rapporto nel corso dell'anno tra il margine di rischio e la migliore stima, al netto della riassicurazione, rimane stabile l'impresa può calcolare il margine di rischio ($CoCM(t)$) in una qualunque data intermedia dell'esercizio successivo a quello di valutazione utilizzando la seguente formula:

$$CoCM(t) = CoCM(0)\frac{BE_{Net}(t)}{BE_{Net}(0)}, \qquad 0 < t < 1$$

dove:

$CoCM(0)$: margine di rischio calcolato al tempo t=0 per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati

$BE_{Net}(t)$: migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione valutata al tempo t≥0 per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati.

ALLEGATO *4*
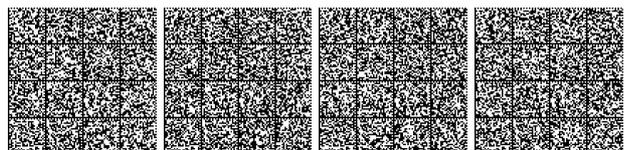
GERARCHIA DEI METODI E SEMPLIFICAZIONI PER IL CALCOLO DEL MARGINE DI RISCHIO

Gerarchia dei metodi

Le imprese utilizzano la seguente gerarchia come base decisionale per quanto riguarda i metodi da utilizzare per proiettare i futuri requisiti patrimoniali di solvibilità:

Metodo 1) - Generare approssimazioni dei singoli rischi o sottorischi all'interno di alcuni o di tutti i moduli e sottomoduli da utilizzare per il calcolo dei futuri requisiti patrimoniali di solvibilità di cui all'articolo 58, lettera a), degli Atti delegati.

Metodo 2) - Generare approssimazioni dell'intero requisito patrimoniale di solvibilità per ogni anno futuro di cui all'articolo 58, lettera a), degli Atti delegati, utilizzando, tra l'altro, il rapporto tra la migliore stima in quell'anno futuro e la miglior stima alla data di valutazione. Questo metodo non è appropriato quando esistono migliori stime con valori negativi alla data di valutazione o alle date successive. Questo metodo prende in considerazione la scadenza e il modello di *run-off* delle obbligazioni al netto della riassicurazione. Di conseguenza, è opportuno considerare le modalità con cui è stata calcolata la migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione.

Inoltre, è opportuno considerare se le ipotesi riguardanti il profilo di rischio dell'impresa possano essere considerate invariate nel tempo. A tal fine, con riferimento alle componenti di cui all'art. 38, comma 1, lettera i) e j) degli Atti delegati, è opportuno che l'impresa consideri:

a) per tutti i rischi di sottoscrizione, se la composizione dei sottorischi nel rischio di sottoscrizione sia la medesima;

b) per il rischio di inadempimento della controparte, se il merito creditizio medio dei riassicuratori e delle società veicolo sia il medesimo;

c) il rischio di mercato riferito alla migliore stima netta, qualora significativo, sia il medesimo;

d) per il rischio operativo, considerare se la percentuale della quota delle obbligazioni dei riassicuratori e delle società veicolo sia la medesima;

e) che la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche in relazione alla migliore stima netta sia la medesima.

Se alcune o tutte queste ipotesi non sono valide, l'impresa effettua almeno una valutazione qualitativa in merito al livello di rilevanza dello scostamento dalle ipotesi. Se l'impatto dello scostamento non è rilevante rispetto al margine di rischio nel suo complesso, è possibile utilizzare tale metodo. In caso contrario, l'impresa rivede la formula in modo appropriato o utilizza un metodo più sofisticato.

Metodo 3) - Generare approssimazioni della somma attualizzata di tutti i futuri requisiti patrimoniali di solvibilità in una sola fase, senza approssimazioni dei requisiti patrimoniali di solvibilità per ogni anno futuro separatamente, di cui all'articolo 58, lettera b), degli Atti delegati, utilizzando, tra l'altro, la *duration* modificata delle passività assicurative come fattore di proporzionalità.

Al momento di decidere l'applicazione di un metodo basato sulla *duration* modificata delle passività assicurative, occorre prestare attenzione al valore della *duration* modificata per evitare risultati privi di significato per il margine di rischio.

Questo metodo prende in considerazione la scadenza e il modello di *run-off* delle obbligazioni al netto della riassicurazione. Di conseguenza, è opportuno considerare le modalità con cui è stata calcolata la migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione.

Inoltre, si dovrebbe considerare anche se le ipotesi riguardanti il profilo di rischio dell'impresa possono essere ritenute invariate nel tempo. A tal fine, è opportuno che l'impresa consideri, per il requisito patrimoniale di solvibilità di base, che la composizione e le proporzioni dei rischi e sottorischi non restino invariate nel corso degli anni. Con riferimento alle componenti di cui all'art. 38, paragrafo 1, lettera i) e j) degli Atti delegati, è opportuno che l'impresa consideri:

a) per il requisito patrimoniale di solvibilità di base, se la proporzione dei rischi e dei sottorischi non cambi nel corso degli anni;

b) per il rischio di inadempimento della controparte, se il merito creditizio medio dei riassicuratori e delle società veicolo resti invariato;

c) per il rischio operativo e il rischio di inadempimento della controparte, se la *duration* modificata la medesima per le obbligazioni al netto e al lordo della riassicurazione;

d) se il rischio di mercato relativo alla migliore stima netta, qualora significativo, resti invariato nel tempo;

e) che la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche in relazione alla migliore stima netta resti invariata nel tempo.

Qualora l'impresa intenda utilizzare questo metodo, valuta in che misura le suddette ipotesi sono soddisfatte. Se alcune o tutte queste ipotesi non sono valide, l'impresa dovrebbe effettuare almeno una valutazione qualitativa in merito al livello di rilevanza dello scostamento dalle ipotesi. Se l'impatto dello scostamento non è rilevante rispetto al margine di rischio nel suo complesso, è possibile utilizzare tale semplificazione.
In caso contrario, l'impresa dovrà rivedere la formula in modo appropriato utilizzare un metodo più sofisticato.

Metodo 4) - Generare approssimazioni del margine di rischio calcolandolo come percentuale della migliore stima.

Secondo questo metodo, il margine di rischio è calcolato come percentuale della migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione alla data di valutazione.
Nel definire la percentuale da utilizzare per una determinata area di attività, l'impresa tiene conto che tale percentuale aumenta se la *duration* modificata delle passività assicurative aumenta.
L'utilizzo di questo metodo è subordinato alla dimostrazione che nessun metodo più sofisticato per il calcolo del margine di rischio, riportato nella gerarchia, può essere applicato.
Se l'impresa utilizza questo metodo per il calcolo del margine di rischio, giustifica e documenta la logica condotta per identificare le percentuali utilizzate per area di attività. Le giustificazioni e la logica utilizzata considerano tutte le caratteristiche specifiche dei portafogli di contratti sottoposti a valutazione. Le imprese non dovrebbero utilizzare questo metodo in caso di valori negativi per la migliore stima.
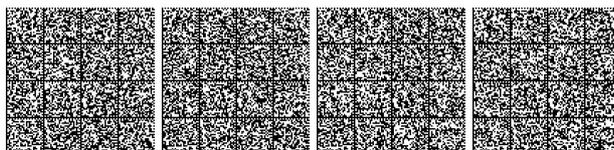
SEMPLIFICAZIONI

L'utilizzo di una semplificazione non consente di trascurare tutti i rischi significativi diversi dal rischio di tasso d'interesse e di non quantificare tali rischi non immunizzabili nel calcolo del margine di rischio. Nei casi in cui le imprese immunizzino le proprie garanzie finanziarie, sarà spesso presente un rischio di mercato significativo. Ciò potrebbe includere, ad esempio, un errore di rilevamento o di tempistica. Inoltre, se un programma di immunizzazione è stato definito sulla base del futuro comportamento degli assicurati, eventuali scostamenti da tale aspettativa sul comportamento futuro degli assicurati possono costituire un esempio di rischio di mercato significativo.

Metodo 1

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita
Le semplificazioni ammesse per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per quanto riguarda il rischio di mortalità, longevità, invalidità, il rischio di spesa, il rischio di revisione e il rischio di catastrofe si applicano anche nei calcoli del margine di rischio.

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia
Le semplificazioni ammesse per i calcoli del requisito patrimoniale di solvibilità in relazione ai rischi di estinzione per mortalità malattia, longevità malattia, spese mediche invalidità-morbilità, reddito garantito invalidità-morbilità, spesa dell'assicurazione malattia, rischio di estinzione malattia gestito come assicurazione vita si applicano anche nei calcoli del margine di rischio.

Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita
Il calcolo dei futuri requisiti patrimoniali di solvibilità relativi al rischio di tariffazione e di riservazione può essere semplificato se i rinnovi e la futura attività non sono presi in considerazione. In particolare:

- se il volume dei premi in un generico un anno *t* è limitato rispetto al volume delle riserve, il volume dei premi per il medesimo anno *t* può essere fissato a 0. Un esempio può essere un'attività non costituita da alcun contratto pluriennale, in cui il volume dei premi può essere fissato a 0 per tutti gli anni futuri *t* dove $t \geq 1$.
- se il volume dei premi è pari a zero, il requisito patrimoniale per le sottoscrizioni non vita può essere approssimato con la seguente formula:

$$3\,\sigma_{(res,mod)} \cdot PCO_{Net}(t),$$

dove:

$3\,\sigma_{(res,mod)}$: scostamento standard aggregato per il rischio di riservazione
$PCO_{Net}(t)$: migliore stima delle riserve per sinistri in essere al netto della riassicurazione nell'anno *t.*

Lo scostamento standard aggregato per il rischio di riservazione $\sigma_{(res,mod)}$ può essere calcolato utilizzando la procedura di aggregazione di cui all'articolo 117 degli Atti delegati, ipotizzando che tutti gli importi relativi al rischio di tariffazione siano pari a zero.

Come ulteriore semplificazione, è possibile ipotizzare che le stime dello scostamento standard per il rischio di tariffazione e per il rischio di riservazione specifiche dell'impresa rimangano invariate nel corso del tempo.

Inoltre, il contributo del rischio catastrofale al rischio di sottoscrizione è preso in considerazione solo con riferimento ai contratti di assicurazione in essere in t = 0.

Rischio di inadempimento della controparte
I requisiti patrimoniali di rischio di inadempimento della controparte relativi alle cessioni in riassicurazione possono essere calcolati direttamente dalla definizione per ogni segmento e ogni anno. Se l'esposizione all'inadempimento dei riassicuratori non varia sensibilmente nel corso degli anni di sviluppo, i requisiti patrimoniali possono essere approssimati applicando la quota delle migliori stime dei riassicuratori al livello del relativo requisito patrimoniale osservato nell'anno 0.
Secondo la formula standard, il rischio di inadempimento della controparte per cessioni in riassicurazione è valutato per l'intero portafoglio e non per segmenti separati. Se il rischio di inadempimento in un segmento è considerato simile al rischio di inadempimento complessivo o se il rischio di inadempimento in un segmento è di importanza trascurabile, i requisiti patrimoniali del rischio possono essere ricavati applicando la quota delle migliori stime condotte dai riassicuratori al livello dei requisiti patrimoniali complessivi per il rischio di inadempimento dei riassicuratori nell'anno 0.

Metodo 2

L'utilizzo di semplificazioni che appartengono a questo livello della gerarchia si basa generalmente sull'ipotesi che i futuri SCR per una data area di attività siano proporzionali alla migliore stima delle riserve tecniche per tale area di attività, per ogni anno di riferimento. Il fattore di proporzionalità è dato dal rapporto tra l'attuale SCR e l'attuale migliore stima delle riserve tecniche per la stessa area di attività.

Utilizzando un esempio rappresentativo di un metodo proporzionale, il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di riferimento, di cui all'art. 38 degli Atti delegati, per l'anno t potrebbe essere fissato nel modo seguente:

$$SCR_{RU}(t) = SCR_{RU}(0) \cdot \frac{BE_{Net}(t)}{BE_{Net}(0)} \qquad t = 1, 2, 3, \ldots$$

dove:

$SCR_{RU}(t)$: SCR calcolato al tempo $t \geq 0$ per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati;
$BE_{Net}(t)$: migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione valutata al tempo $t \geq 0$ per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati.

La semplificazione sopra descritta può essere applicata anche a un livello più granulare, cioè per singoli moduli e/o sottomoduli. In tal caso, tuttavia, il numero di calcoli da eseguire sarà in genere proporzionale al numero di moduli e sottomoduli per cui è applicata tale semplificazione; inoltre, occorre considerare se un calcolo più dettagliato come sopra indicato porterà a una stima più accurata dei requisiti patrimoniali di solvibilità futuri da utilizzare nel calcolo del margine di rischio.

Metodo 3:

Per quanto riguarda l'assicurazione vita, l'approccio della *duration* modificata implica che il margine di rischio $CoCM$ potrebbe essere calcolato secondo la seguente formula:

$$CoCM = CoC \cdot Dur_{Mod}(0) \cdot \frac{SCR_{RU}(0)}{(1 + r_1)}$$

dove:

$SCR_{RU}(0)$: SCR calcolato al tempo *t*=0 per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati;
$Dur_{Mod}(0)$: la *duration* modificata delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa di riferimento di cui all'art. 38 degli Atti delegati al netto della riassicurazione a *t*=0
CoC: tasso del costo del capitale.

Laddove $SCR_{RU}(0)$ comprenda i rischi significativi che non esisteranno per tutta l'intera durata del portafoglio, il calcolo può spesso essere migliorato:

- escludendo questi rischi da $SCR_{RU}(0)$ per il calcolo di cui sopra;
- calcolando separatamente il contributo di questi rischi secondari al margine di rischio;
- aggregando i risultati (ove possibile consentendo la diversificazione).

Metodo 4:

Secondo tale semplificazione, il margine di rischio *CoCM* è calcolato come percentuale della migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione in *t*=0, ossia:

$$CoCM = \propto lob \cdot BE_{Net}(0)$$

dove:

$BE_{Net}(0)$ migliore stima delle riserve tecniche al netto della riassicurazione valutata al tempo *t*=0 per il portafoglio delle obbligazioni di (ri)assicurazione dell'impresa, per una determinata area di attività

$\propto lob$ percentuale specifica per area di attività

ALLEGATO 5
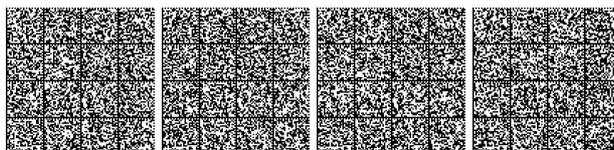
SEMPLIFICAZIONE PER LE SPESE DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Questa semplificazione, basata sulla stima delle spese di liquidazione dei sinistri come percentuale della riserva sinistri complessiva, è calcolata secondo la seguente formula applicata a ciascuna area di attività:

Riserva per spese di liquidazione indirette = R · (IBNR + a · PCO_reported)

dove:

R: media semplice o ponderata di R_i per un periodo sufficiente di tempo

R_i: (spese di liquidazione per sinistri pagati) / (sinistri lordi + surroghe)

IBNR: riserva per IBNR

a: percentuale predefinita della riserva sinistri

PCO_reported: riserva sinistri in essere al lordo della riassicurazione

ALLEGATO *6*
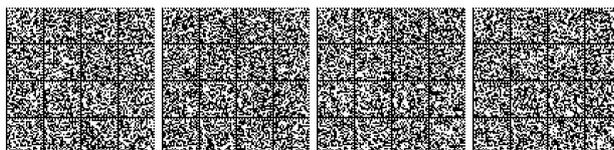
SEMPLIFICAZIONE PER LA RISERVA PREMI

Questa semplificazione per ottenere la migliore stima della riserva premi si basa sulla stima del *Combined Ratio* dell'area di attività in questione. Sono necessarie le seguenti informazioni di input:

a) stima del *Combined Ratio* per l'area di attività durante il periodo di run-off della riserva premi;

b) valore attuale dei premi futuri per le obbligazioni sottostanti (nella misura in cui i premi futuri rientrano nei limiti contrattuali);

c) misura del volume dei premi non acquisiti; si riferisce all'attività avviata alla data di valutazione e rappresenta i premi per tale attività avviata meno i premi che sono stati già acquisiti nei confronti di detti contratti (determinati su base pro rata temporis).

La migliore stima è ricavata dai dati di input come segue:

$$BE = CR * VM + (CR-1) * PVFP + AER * PVFP$$

dove:

BE: migliore stima della riserva premi.

CR: stima del Combined Ratio per l'area di attività al lordo dei costi di acquisizione, ossia CR = (sinistri + spese correlate ai sinistri) / (premi acquisiti al lordo delle spese di acquisizione).

VM: misura di volume per premi non acquisiti. Si riferisce all'attività avviata alla data di valutazione e rappresenta i premi per tale attività avviata meno i premi già acquisiti a fronte di detti contratti. Tale misura dovrebbe essere calcolata al lordo delle spese di acquisizione.

PVFP: valore attuale dei premi futuri (attualizzati utilizzando l'obbligatoria struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio), al lordo delle commissioni.

AER: stima del coefficiente delle spese di acquisizione per area di attività.

Il Combined Ratio per un anno di accadimento è definito come il rapporto tra le spese e i sinistri accaduti in una determinata area di attività o gruppo di rischi omogenei e i premi acquisiti, dove:

- i premi acquisiti dovrebbero escludere l'aggiustamento dell'anno precedente;
- le spese dovrebbero essere tutte quelle imputabili ai premi acquisiti con la sola eccezione delle spese per sinistri;
- i sinistri accaduti dovrebbero escludere il risultato *run-off*, ossia dovrebbero rappresentare il totale delle perdite avvenute nell'anno *y* per sinistri pagati (comprese le spese dei sinistri) durante l'anno e le riserve costituite alla fine dell'anno.

In alternativa, se più fattibile, il *Combined Ratio* per un anno di accadimento può essere considerato come la somma dell'*Expense Ratio* e del rapporto sinistri a premi, dove:

- l'*Expense Ratio* è il rapporto tra le spese (escluse le spese per sinistri) e i premi sottoscritti, e le spese sono quelle imputabili ai premi sottoscritti;
- il rapporto sinistri a premi per un anno di accadimento in una data area di attività o gruppo di rischi omogenei dovrebbe essere determinato come il coefficiente del costo ultimo dei sinistri accaduti sui premi acquisiti.

ALLEGATO 7

CALCOLO SEMPLIFICATO DEGLI IMPORTI RECUPERABILI DA CONTRATTI DI RIASSICURAZIONE E SOCIETÀ VEICOLO

Per quanto riguarda le riserve per sinistri in essere:

1) Semplificazione *gross to net* basata sulle riserve per sinistri denunciati ancora da pagare

Questa semplificazione utilizza il rapporto tra riserve nette e lorde di un portafoglio A (NPA, GPA) per valutare le riserve nette di un altro portafoglio B (NPB) in base alle riserve lorde osservabili del portafoglio B (GPB):

GN = NPA/GPA

dove NPA e GPA rappresentano, rispettivamente, le riserve nette e lorde del portafoglio A..

Questa semplificazione viene poi applicata per calcolare le riserve nette per il portafoglio B:

NPB = GN * GPB

I seguenti criteri devono essere soddisfatti per poter applicare questa semplificazione:
- il portafoglio di riferimento (A) è simile al portafoglio (B) per il quale si utilizza la semplificazione
- il rapporto (GN) è stabilito per mezzo di dati credibili. Ciò richiede una serie storica di dati di lunghezza pari almeno a due anni.

Le cessioni in riassicurazione variano con le dimensioni, la solidità finanziaria e l'avversione al rischio di una società, pertanto è necessario prestare particolare attenzione quando si applica un coefficiente netto su lordo derivato da un altro portafoglio di riferimento. Tale approccio può quindi essere utilizzato solo nei casi in cui sia noto che il portafoglio di riferimento abbia una natura molto simile a quella del proprio portafoglio. Anche in tal caso, tuttavia, la percentuale di cessione della riassicurazione non proporzionale dipenderà fortemente dall'effettivo verificarsi di perdite ingenti e quindi sarà molto volatile.

2) Semplificazione *gross to net* basata sui sinistri pagati cumulati (flussi di cassa cumulati)

Questa semplificazione produce una stima delle riserve nette per sinistri in essere utilizzando le riserve lorde per sinistri in combinazione con una stima dell'impatto delle coperture di riassicurazione per i singoli anni di accadimento.

Il razionale per l'utilizzo di questa semplificazione risiede nel fatto che per gli anni di accadimento passati, la struttura riassicurativa di un singolo anno è nota e (probabilmente) non si modificherà retroattivamente. Di conseguenza, un confronto dei flussi di cassa cumulati lordi e netti per area di attività - differenziati per anno di accadimento - può essere utilizzato per ricavare una stima dell'impatto della riassicurazione proporzionale e non proporzionale per il singolo anno di accadimento (cioè una semplificazione *gross to net* per il singolo anno di accadimento).

Per ciascuna area di attività, le semplificazioni *gross to net* per gli anni di accadimento non definitivamente sviluppati (GNi) sono stabilite come segue:

$$GNi = \frac{A\ Net, i, n-i}{A\ Gross, i, n-i}$$

Dove: $A\ Gross, i, n$ e $A\ Net, i, n$ rappresentano , rispettivamente, i sinistri pagati cumulati al lordo e al netto della riassicurazione e *n* è l'ultimo anno di accadimento per il quale siano disponibili valori osservati di questi flussi di cassa ($i \leq n$).

Queste semplificazioni sono poi utilizzate per calcolare le riserve nette per sinistri in essere per i singoli anni di accadimento, ossia:

$$PCO\ Net, i = GNi * PCO\ Gros, i$$

dove $PCO\ Gros, i$ e $PCO\ Net, i$ rappresentano, rispettivamente, le riserve lorde e nette per sinistri in essere per l'anno di accadimento *i.*

Per applicare questa semplificazione, sia i sinistri lordi sia i sinistri netti cumulati pagati (flussi di cassa lordi e netti) per anno di accadimento devono essere disponibili per ogni area di attività.

Per quanto riguarda le **riserve premi**

Le semplificazioni *gross to net* relative alle riserve per sinistri in essere di cui al precedente punto 2) possono essere utilizzate anche per il calcolo degli importi recuperabili in relazione alle riserve premi, ossia le riserve per sinistri coperti ma non ancora accaduti relative al corrente anno di accadimento (con i=n+1), utilizzando nel calcolo l'anticipazione della parte proporzionale della copertura riassicurativa per il suddetto anno.

16A02591

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Aloxi».

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 26-27 e 28 gennaio 2016, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

ALOXI è indicato nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 mese per:

la prevenzione della nausea e del vomito acuti associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena e per la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

16A02625

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio a fianco di essa corrispondente, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. Il punzone in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di Commercio di Foggia è stato ritirato e deformato.

Marchio: 70 FG - Impresa: Sami Gioielli di Tenace Emiliana - Sede: Via Guerrieri, 1 - 71100 Foggia.

16A02598

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-078) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00